

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 9

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° marzo 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 67. Sentenza 20 - 24 febbraio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - ICI - Fabbricati privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale «D», di proprietà di imprese e distintamente contabilizzati - Base imponibile - Ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili con applicazione annuale dei coefficienti legali - Denunciato contrasto con i principi di parità ed eguaglianza in relazione ai fabbricati del medesimo gruppo «D» già iscritti in catasto, ai fabbricati ancora privi di rendita catastale e tassati in base a rendita presunta, ai fabbricati assoggettati all'imposta di registro, lesione del diritto al lavoro di impresa, contrasto con il principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 53

Pag. 15

N. 68. Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa con accompagnamento coattivo alla frontiera - Immediata esecutività - Denunciato pregiudizio del ricorrente eventualmente vittorioso, assenza di contraddittorio e garanzie procedurali minime, lesione del diritto di azione, carenza di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale e novella legislativa - Necessità di verifica della persistente rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 3, 4, 5-bis e 8, e 13-bis.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, 111, primo e secondo comma, e 113.....

» 20

N. 69. Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Referendum - Distacco del Comune di San Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Consultazione referendaria - Provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione che dichiara respinta la proposta - Ricorso proposto dal delegato e dal delegato supplente nominati dal Consiglio comunale, concernente le modalità di calcolo dell'esistenza di un consenso da parte della «maggioranza delle popolazioni» - Insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo per l'esistenza di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Inammissibilità del conflitto.

- Provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 6 giugno 2005; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45, secondo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3, 48 e 132; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma

» 24

- N. 70. Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Società commerciali - Reato di false comunicazioni sociali - Sanzione penale - Ritenuta carenza dei requisiti di adeguatezza ed effettività, con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale del fatto e ai termini di prescrizione - Denunciata elusione degli obblighi comunitari - Sopravvenuta modifica delle norme censurate - Necessità di verifica della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
– Codice civile, artt. 2621 e 2622, come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.
– Costituzione, artt. 10, 11 e 117; direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968..... Pag. 27
- N. 71. Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Intervento coattivo in giudizio dell'amministrazione statale - Applicazione del «foro erariale» su richiesta della stessa - Denunciata lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Difetto di chiarezza della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
– Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6, comma secondo.
– Costituzione, art. 25, comma primo » 31
- N. 72. Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006.
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Parlamento - Immunità parlamentare - Processo penale per diffamazione nei confronti di un deputato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
– Deliberazione della Camera dei deputati adottata nella seduta del 4 dicembre 2003 (doc. 4-*quater*, n. 74-R).
– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3..... » 34
- N. 73. Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006.
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Presa in carico, previo sequestro, dell'autovettura a bordo della quale furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma di svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici necessari a ciascuna delle due autorità per l'espletamento dell'attività di indagine di rispettiva competenza - Diniego della Commissione e conferimento di incarico peritale - Ricorso della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
– Nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin; atto del Presidente della medesima Commissione del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI).
– Costituzione, artt. 112, 101, 104 e 107; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3..... » 36

N. 74. Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Norme della Regione Liguria - Recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 - Proroga di un anno, al 31 dicembre 2003, del termine triennale stabilito dalla legge statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di termini di decadenza per l'accertamento e il recupero, violazione delle norme dello statuto del contribuente, lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Intervento mutamento del quadro normativo anteriormente alle ordinanze di rimessione - Omessa valutazione - Carente motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, art. 10.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma

Pag. 39

N. 75. Sentenza 22 - 24 febbraio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte e tasse - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - ICI - Facoltà dei Comuni di esentare i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT (Ente zona industriale di Trieste) dal pagamento dell'ICI relativa ad aree ed immobili destinati a fini di pubblico interesse - Ricorso del Governo - Intervento della Regione in materia non attribuita alla sua potestà legislativa dallo statuto speciale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4, art. 27.
- Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5 (Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 6 e 7).....

» 42

N. 76. Ordinanza 22 - 24 febbraio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Giudizio avverso il diniego di regolarizzazione - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli stranieri in situazione di soggiorno regolare, lesione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale davanti agli organi della giustizia amministrativa - Insufficiente descrizione della fattispecie all'esame del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 119 e 142.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113

» 46

N. 77. Ordinanza 22 - 24 febbraio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione - Mancata previsione in caso di contrasto tra giudicati - Denunciata violazione del divieto del *ne bis in idem* - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Codice di procedura civile, art. 391-*bis*.
- Costituzione, art. 24, secondo comma

» 49

N. 78. Ordinanza 22 - 24 febbraio 2006.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Processo penale nei confronti di un deputato per il delitto di ingiuria - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, nona sezione penale - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'esistenza di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Delibera della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

Pag. 52

N. 79. Ordinanza 22 - 24 febbraio 2006.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Elezioni - Liste elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica - Esonero dall'obbligo di raccolta delle firme per la presentazione delle liste - Mancata estensione ai partiti politici nuovi, con simbolo nuovo, nati dalla federazione di partiti già presenti in Parlamento, che da soli fruirebbero dell'esonero - Ricorso promosso dall'associazione politica denominata «La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali» - Denunciata lesione del diritto di partecipare alla competizione elettorale in condizioni di parità con gli altri partiti - Titolarità di poteri costituzionali in capo ai partiti politici - Esclusione - Insussistenza del requisito soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Inammissibilità del ricorso - Assorbimento degli ulteriori profili.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 18-bis, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270; d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 9, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
- Costituzione, artt. 3 e 49

» 54

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 12. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per Regione Siciliana).

Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Personale già dipendente da case di cura private - Assunzione nei ruoli del Servizio sanitario regionale con procedure *extra ordinem* - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con principi costituzionali.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale assunto e inquadrato dal marzo 2005, in base a concorso per soli titoli, nella categoria D - Funzionario direttivo dell'amministrazione dei Beni culturali - Attribuzione della qualifica di dirigente di terza fascia - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei vincitori di concorso nella categoria D - Ingustificato privilegio non sorretto da adeguate motivazioni né idonee procedure di selezione - Compressione del buon andamento della P.A.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Reparti ospedalieri di pediatria - Previ-
sta presenza di un pedagogista, in alternativa allo psicologo - Ricorso del Commissario
dello Stato - Denunciato contrasto con principi costituzionali (non essendo la figura
del pedagogista contemplata nei ruoli del personale del servizio sanitario).**

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 10, comma 11 [sostitutivo dell'art. 13, comma 4, della legge regionale siciliana 31 luglio 2003, n. 10].
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Contratti a tempo determinato dei lavo-
ratori appartenenti all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana -
Autorizzazione alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato - Ricorso del
Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con il divieto di assunzioni a tempo
indeterminato posto dalla legge finanziaria 2006.**

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 15.
- Costituzione, art. 119; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 595.

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Iniziative private nell'ambito dei
progetti integrati territoriali (PIT) - Autorizzazione *ope legis* dell'edificazione di strut-
ture edilizie in verde agricolo - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata
compromissione dell'autonomia dei Comuni nella gestione e programmazione del terri-
torio mediante gli ordinari strumenti urbanistici - Inidoneità rispetto alla tutela del-
l'ambiente.**

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 17 [modificativo dell'art. 9 della legge regionale siciliana 29 novembre 2005, n. 15].
- Costituzione, artt. 9 e 114.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Giornalisti del comparto regionale
inquadri nella qualifica di redattore capo *ex art. 127, comma 2, della legge siciliana
n. 2/2002* - Riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del primo inquadra-
mento nel ruolo di provenienza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata
attribuzione di un ingiustificato beneficio ai fini pensionistici - Disparità di tratta-
mento rispetto alla generalità dei dipendenti regionali.**

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 19, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Giornalisti inquadri nella qualifica di
redattore capo *ex art. 127, comma 2, della legge siciliana n. 2/2002*, non ricompresi
nel comparto regionale - Possibile riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data
del primo inquadramento nel ruolo di provenienza, previa deliberazione dell'ente di
appartenenza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata disparità di tratta-
mento fra giornalisti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni.**

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 19, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97

- N. 13. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 (del Commissione dello Stato per la Regione Siciliana).

Turismo - Regione Siciliana - Campeggi esistenti e regolarmente autorizzati - Previsione della possibilità di insediamento di tutte le strutture previste dalla legge regionale n. 14/1982, anche in deroga allo strumento urbanistico nonché dell'obbligo del comune di provvedere anche successivamente a recepirla in apposita variante allo strumento urbanistico - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione con riferimento alle argomentazioni sviluppate nel ricorso n. 99/05, dei principi di ragionevolezza, di tutela del paesaggio, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, (Disegno di legge 1095, Stralcio VI), art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 114.

Turismo - Regione Siciliana - Riproposizione di norme in materia di turismo - Campeggi esistenti e regolarmente autorizzati - Possibilità di esecuzione negli stessi di opere previste dalla legge regionale n. 14/1982 anche nelle fasce di rispetto del demanio e dei boschi e dei parchi di cui alla legge regionale n. 788/1976 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione, con richiamo alle argomentazioni sviluppate nel ricorso n. 99/05, dei principi di ragionevolezza, di tutela del paesaggio, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, (Disegno di legge 1095, Stralcio VI), art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 114

Pag. 63

- N. 14. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista sanatoria edilizia per le nuove costruzioni di tipo non residenziale ultimate entro il 31 marzo 2003 e con cubatura fino a 3000 metri cubi - Esclusione del parere delle autorità competenti nei casi di opere abusive realizzate in zone soggette a vincolo successivamente alla loro edificazione - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato ampliamento della portata delle disposizioni statali in materia di condono edilizio - Compromissione degli interessi sottesi alla tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 114.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista introduzione della certificazione della qualità edilizia e abitativa quale titolo di priorità per l'ammissione alle agevolazioni, provvidenze e facilitazioni - Istituzione di un elenco speciale dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata individuazione, in sede di prima applicazione, di unico istituto per il rilascio delle certificazioni (ISCAA), senza la fissazione di un termine per l'adozione del decreto di istituzione dell'elenco speciale.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista possibilità per i privati di realizzare insediamenti produttivi in verde agricolo nell'ambito di progetti integrati territoriali, nei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo del territorio (PRUSST), nonché nei patti territoriali o nei contratti d'area - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata violazione dell'autonomia degli enti locali cui istituzionalmente compete l'attività di pianificazione e gestione del territorio - Lesione della tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 9, 97 e 114.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista applicazione sulle aree o immobili del demanio marittimo avuti in concessione o locazione delle norme della legge regionale n. 4/2003 che consentono la chiusura di terrazze di collegamento e o la copertura di spazi interni con strutture precarie - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata lesione della tutela del demanio marittimo.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, comma 12.
- Costituzione, artt. 9 e 97.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista possibilità della realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi, pur se limitatamente a quelli ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata lesione della tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 9, 97 e 114.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista possibilità della realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero nelle zone destinate a verde agricolo - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata lesione della tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, comma 14.
- Costituzione, artt. 9, 97 e 114.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Previsione di deroghe a favore delle esigenze abitative di soggetti portatori di handicap - Istituzione di un vincolo di durata triennale ai fini della variazione di destinazione d'uso, vendita o locazione a terzi non portatori di handicap - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata possibilità della realizzazione di cubature eccessive rispetto ai fini, in deroga ai parametri urbanistici vigenti, da utilizzarsi per soggetti diversi da quelli originari.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, commi 10 e 11.
- Costituzione, artt. 97 e 114.....

Pag. 64

- N. 15. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Caccia - Regione Siciliana - Attribuzione, alle ripartizioni faunistico-venatorie, delle operazioni e degli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura ed abbattimento, mediante proprio personale, dipendenti del Corpo delle guardie forestali, guardie addette ai parchi o alle riserve ed altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni - Possibilità per le predette ripartizioni di avvalersi di proprietari e conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientali, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio - Attribuzione dell'esercizio del controllo nei parchi regionali e nelle riserve naturali ai soggetti di cui possono avvalersi le ripartizioni - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciato affidamento a soggetti di cui non è stato verificato con il rilascio della licenza all'esercizio venatorio, il possesso della conoscenza e della capacità tecnica del maneggio delle armi - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 1, limitatamente agli incisi «delle guardie addette ai parchi o alle riserve» e «dei proprietari e dei conduttori dei parchi sui quali si attuano gli interventi».
- Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico - Regione Siciliana - Personale del ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale n. 53/1985 - Applicazione allo stesso personale dei benefici di cui al secondo comma della legge regionale n. 21/1986, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2004, di quelli previsti dalla legge regionale n. 21/2003 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata lesione della sfera di competenza statale in materia di previdenza.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006, (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 2, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. o).

Impiego pubblico - Personale dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo - Rideterminazione provvisoria della dotazione organica in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 - Previsione entro detto limite dell'attivazione delle procedure selettive mediante pubblico concorso in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del S.S.N. - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Dedotta riproposizione da parte della Regione del contenuto della norma di cui all'art. 19, comma 26 del d.d.l. n. 1084 impugnata con il ricorso n. 99/2005 - Richiamo alle censure ed argomentazioni sviluppate nel predetto ricorso.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Siciliana - Contratti per acquisto e fornitura di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008 - Prevista possibilità di rinnovo per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione di almeno il 3 per cento del corrispettivo - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata deroga alle procedure stabilite dalla normativa statale e comunitaria - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97.....

Pag. 67

- N. 16. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Trasformazione del rapporto convenzionale dei medici della medicina dei servizi - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato mantenimento in posizione soprannumeraria, a tempo indefinito, di un numero indefinito di soggetti, con onere a carico del bilancio regionale - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio IV), art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Accesso alla prima fascia dirigenziale di soggetti che in atto ricoprono incarichi di livello dirigenziale generale ed ulteriori disposizioni relative al personale - Ricorso del Commissario dello Stato - Richiamo alle censure a suo tempo proposte avverso le corrispondenti disposizioni del disegno di legge regionale n. 1084 (approvato il 7 dicembre 2005).

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio IV), art. 4 (commi 1, 2, 3 e 4).
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 117, comma secondo, lett. o).

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Ulteriore proroga al 31 dicembre 2005 del termine di applicazione della legge regionale n. 6/1997 - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata proroga di un termine già scaduto - Irragionevolezza.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio IV), art. 4, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 97.....

» 69

- N. 17. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Impiego pubblico - Regione Siciliana - Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione - Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciato mancato coinvolgimento, a vario titolo, delle OO.SS. - Violazione dell'art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005 che all'uopo prevede espressamente l'attività di un apposito istituendo Comitato composto dai rappresentanti dell'ARAN Sicilia, dell'amministrazione regionale e dalle OO.SS. firmatarie - Violazione del diritto dei lavoratori a partecipare, attraverso le proprie rappresentanze alla definizione di materie ed istituti di specifico interesse - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XII), art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 39, 51 e 97.....

Pag. 71

- N. 44. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 febbraio 2006) della Commissione tributaria provinciale di Milano del 23 maggio 2005.

Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate non dovute - Limitazione al periodo d'imposta di tre anni anziché al periodo d'imposta dell'ultimo decennio - Contrasto con i principi della legge di delega n. 421/1992 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 23, 70 e 76; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lett. a), n. 12.....

» 72

- N. 45. Ordinanza del Giudice di pace di Ferrara del 14 novembre 2005.

Reati e pene - Delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione - Prevista inapplicabilità delle disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342 e 343 del c.p. quando il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni - Estensione di detta disciplina ai reati di ingiuria o minaccia aggravati ex art. 61, n. 10 c.p. - Mancata previsione - Ingiustificata discriminazione tra cittadini comuni e pubblici ufficiali, a seguito dell'abrogazione del reato d'oltraggio a pubblico ufficiale.

- Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, art. 4.
- Costituzione, art. 3

» 73

- N. 46. Ordinanza del Tribunale dei minorenni di Firenze del 18 agosto 2005.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Misure cautelari - Custodia cautelare - Applicabilità quando si procede per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lett. e-bis), cod. proc. pen. (delitti di furto in abitazione e furto con strappo di cui all'art. 624-bis, cod. pen.) - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza del sistema delle misure cautelari minorili - Disparità di trattamento tra imputati in ragione del reato.

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, art. 23; codice di procedura penale (nuovo), art. 380, comma 2, lett. e).
- Costituzione, art. 3

» 75

N. 47. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Asti del 9 novembre 2005.

Ambiente - Regime dei rottami ferrosi - Esclusione dalla normativa dei rifiuti - Contrasto con la nozione di «rifiuto» della Direttiva CEE 91/1956 e della Corte di giustizia delle Comunità europee - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 25 e 29, limitatamente alla lett. a), aggiuntivo all'art. 6, comma 1, lett. q-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- Costituzione, artt. 11 e 117

Pag. 77

N. 48. Ordinanza del Giudice di pace di Torre Annunziata del 21 ottobre 2005.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprietà del bene e segnatamente sul diritto del terzo non trasgressore - Sproporzione tra violazione e conseguenze economiche della sanzione - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello all'uguaglianza - Disparità di trattamento tra conducenti di veicoli a due ruote e di altri veicoli - Violazione dei diritti di azione e difesa, della parità delle parti in giudizio e dei principi in materia di sanzioni amministrative - Richiamo alla sent. n. 27/2005 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 42 e 111

» 82

N. 49. Ordinanza del Giudice di pace di Torre Annunziata del 2 novembre 2005.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per infrazioni al codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative - Irragionevole e discriminatoria sproporzione tra violazione e conseguenze economiche della sanzione - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello all'uguaglianza - Disparità di trattamento tra conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di altri veicoli - Incidenza sulla proprietà del bene, e segnatamente sul diritto del terzo non trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 42

» 84

N. 50. Ordinanza del Giudice di pace di Sciacca del 20 dicembre 2005.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42

» 87

N. 51. Ordinanza del Giudice di pace di Scicli del 20 dicembre 2005.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.....

Pag. 88

N. 52. Ordinanza del Giudice di pace di Scicli del 20 dicembre 2005.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.....

» 89

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 67

Sentenza 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - ICI - Fabbricati privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale «D», di proprietà di imprese e distintamente contabilizzati - Base imponibile - Ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili con applicazione annuale dei coefficienti legali - Denunciato contrasto con i principi di parità ed eguaglianza in relazione ai fabbricati del medesimo gruppo «D» già iscritti in catasto, ai fabbricati ancora privi di rendita catastale e tassati in base a rendita presunta, ai fabbricati assoggettati all'imposta di registro, lesione del diritto al lavoro di impresa, contrasto con il principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza del 19 settembre 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, nelle controversie tributarie riunite vertenti tra la s.n.c. Grandinetti di Grandinetti Enrico & C. ed il Comune di Ancona, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Ancona, con ordinanza del 19 settembre 2003 (pervenuta a questa Corte il 29 luglio 2005), nel corso di cinque giudizi riuniti promossi dalla s.n.c. Grandinetti di Grandinetti Enrico & C. nei confronti del Comune di Ancona ed aventi ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di liquidazione dell'ICI emessi dal comune per gli anni dal 1995 al 1999, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della

Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

In punto di fatto, il giudice rimettente premette che: *a)* la società aveva acquistato, in data 1° giugno 1994, un fabbricato ancora privo di rendita catastale, censito al Catasto dei fabbricati nel gruppo e nella categoria catastali «D/198»; *b)* l'Ufficio del territorio aveva attribuito al fabbricato la rendita di lire 5.780.000 solo in data 25 giugno 1999; *c)* nelle more, per gli anni dal 1995 al 1999, la società aveva presentato al Comune di Ancona la dichiarazione ai fini dell'ICI ed aveva versato l'imposta nella misura di lire 2.084.000, calcolata in base alla rendita «presunta» del fabbricato; *d)* il comune aveva tuttavia notificato alla contribuente, in relazione agli stessi anni, avvisi di liquidazione per una maggiore imposta di lire 1.403.000, oltre interessi e sanzioni; *e)* la società aveva impugnato tali avvisi di liquidazione, eccependo l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni del decreto legislativo n. 504 del 1992.

In punto di diritto, la Commissione tributaria provinciale, sostanzialmente accogliendo la prospettazione della contribuente, afferma che l'applicazione delle norme denunciate comporta arbitrarie sperequazioni perché, in forza di tali norme, mentre per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D», se privi di rendita e se interamente posseduti da imprese (come nella specie), l'ICI è dovuta «a titolo definitivo» — fino all'anno di accatastamento compreso — sulla base del costo di acquisto risultante dalle scritture contabili e rivalutato annualmente, viceversa: (a) per i fabbricati del citato gruppo, se iscritti in catasto con attribuzione di rendita e se interamente posseduti da imprese, l'ICI è dovuta in base alla rendita catastale; (b) per i fabbricati privi di rendita, se classificabili nel predetto gruppo catastale e se non posseduti o non interamente posseduti da imprese, oppure se classificabili in un diverso gruppo catastale (posseduti o no da imprese), l'ICI è dovuta, «in via provvisoria», sulla base della rendita catastale «presunta» e, «in via definitiva», sulla base della rendita catastale poi attribuita. Secondo il giudice *a quo*, tale disparità di trattamento fiscale nelle indicate fattispecie non sarebbe invece riscontrabile nell'applicazione dell'imposta di registro, basata sulla rendita catastale anche per i fabbricati non ancora accatastati, in qualsiasi gruppo siano essi classificabili. Da tutto ciò la Commissione tributaria provinciale trae la conseguenza che la denunciata disciplina dell'ICI, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, discrimina irragionevolmente i fabbricati di gruppo «D», violando i principi costituzionali di parità ed eguaglianza (art. 3 Cost.), di capacità contributiva (art. 53 Cost.), nonché i diritti dei cittadini che svolgono attività lavorativa, anche sotto forma d'impresa (art. 4 Cost.).

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione.

La difesa erariale, quanto all'inammissibilità, osserva che il giudice rimettente non indica le ragioni per le quali il differenziato trattamento fiscale delle fattispecie da lui descritte violerebbe gli evocati artt. 3, 4 e 53 Cost.

Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato afferma che le fattispecie esaminate dal rimettente possono ridursi: *a)* a quella relativa agli immobili iscritti in catasto, per i quali l'ICI è calcolata in base alla rendita attribuita; *b)* a quella relativa agli immobili ancora privi di rendita catastale, ipotesi che a sua volta si suddivide (b.1.) in quella relativa agli immobili classificabili nel gruppo catastale «D», che siano interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali la base imponibile è costituita dal valore contabile attualizzato, fino a tutto l'anno nel corso del quale si procede all'iscrizione in catasto con l'attribuzione della rendita (ovvero all'annotazione della rendita proposta dal contribuente con la procedura DOC-FA, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701), e (b.2.) in quella relativa agli altri immobili, ai quali si applica il regime di imposizione fondato sulla rendita «presunta», cioè sulla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto, fatta salva la determinazione definitiva dell'imposta, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base della rendita catastale successivamente attribuita.

Da tale ricostruzione delle fattispecie prospettabili, l'Avvocatura erariale deduce che le ipotesi tra loro omogenee e, quindi, effettivamente confrontabili sarebbero solo quelle concernenti gli immobili privi di rendita catastale (ipotesi *sub* b.1. e *sub* b.2.), data la loro eterogeneità rispetto all'ipotesi di immobili già accatastati. In forza di tale premessa, l'Avvocatura, dopo aver sottolineato che nessun principio generale (tanto meno di rango costituzionale) esige di riferirsi alla rendita catastale per la determinazione della base imponibile dell'ICI, afferma che la scelta legislativa di differenziare la disciplina dell'imposta nelle indicate ipotesi di immobili ancora privi di rendita trova razionale giustificazione nell'intento del legislatore di utilizzare, quale base imponibile per gli immobili di cui al comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, un valore che risulti immediatamente dalle scritture contabili (in particolare, dal registro dei beni ammortizzabili); che non sia suscettibile di essere successivamente cor-

retto, a séguito dell'attribuzione (avente, secondo la stessa difesa erariale, effetti costitutivi e non retroattivi) della rendita catastale; che sia specifico per ciascun fabbricato, secondo le speciali caratteristiche dell'immobile; che non sia necessariamente maggiore di quello calcolato con riferimento alla rendita catastale dei fabbricati similari.

Sempre nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che non è pertinente il riferimento del giudice *a quo* alla disciplina dell'imposta di registro, quale *tertium comparationis*, perché tale tributo è diverso dall'ICI per presupposto e per criteri di determinazione della base imponibile.

Per la difesa erariale, infine, la questione sollevata in riferimento agli artt. 4 e 53 Cost. è manifestamente infondata, perché le norme censurate non incidono sul diritto al lavoro o sul dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società e perché il valore del fabbricato risultante dalle scritture contabili dell'imprenditore costituisce espressione immediata e diretta di capacità contributiva.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Ancona dubita — in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione — della legittimità del combinato disposto degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui prevede, per i fabbricati ancora privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale «D», ove interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che la base imponibile dell'ICI sia costituita dal valore determinato secondo i criteri stabiliti dal penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e cioè «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso» i coefficienti indicati dalla legge, soggetti ad aggiornamento con decreto ministeriale.

Secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate sarebbero in contrasto con i principi costituzionali di parità ed eguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione, perché tale determinazione della base imponibile dell'ICI comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento dei suddetti fabbricati rispetto: (a) ai fabbricati del medesimo gruppo catastale «D», ove già iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per i quali l'ICI è, invece, dovuta in base a tale rendita; (b) ai fabbricati ancora privi di rendita catastale, sia se classificabili nel predetto gruppo «D» e non posseduti o non interamente posseduti da imprese, sia se classificabili in un diverso gruppo (siano essi posseduti o no da imprese), per i quali l'ICI è dovuta, «in via provvisoria», con riferimento alla rendita «presunta», cioè alla rendita attribuita a fabbricati similari; (c) ai fabbricati assoggettati all'imposta di registro, per i quali l'imponibile si determina — sempre ad avviso del rimettente — con riferimento alla rendita catastale, in qualunque gruppo siano classificabili. Inoltre, per la stessa Commissione tributaria provinciale, le medesime disposizioni violerebbero sia l'art. 4 Cost., perché sarebbero in contrasto con i «diritti di quanti, cittadini, svolgono attività lavorativa, anche sotto forma d'impresa», sia l'art. 53 Cost., perché sarebbero in contrasto con il principio di capacità contributiva.

Il giudice rimettente precisa, in punto di rilevanza, che le disposizioni censurate sono applicabili nel giudizio *a quo*, il quale ha ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di liquidazione dell'ICI relativi agli anni dal 1995 al 1999, emessi dal comune con riferimento al valore contabile attualizzato di un fabbricato privo di rendita catastale per quegli anni, classificabile nel gruppo catastale «D», interamente posseduto da un'impresa e distintamente contabilizzato, recanti un ammontare dell'imposta superiore a quello già corrisposto dalla contribuente e da questa calcolato con riferimento alla rendita catastale di fabbricati ritenuti similari.

2. — La difesa erariale eccepisce l'inammissibilità della questione perché l'ordinanza di rimessione sarebbe carente di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

L'eccezione non è fondata.

Le censure del giudice *a quo* si basano sulla mancanza di ragionevolezza della suddetta disciplina differenziata dell'imponibile dell'ICI, per i fabbricati di gruppo «D», interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Da tale irragionevolezza il rimettente fa discendere, quale mero corollario, la violazione anche degli altri parametri costituzionali evocati (artt. 4 e 53 Cost.), in quanto le disposizioni denunciate, nell'imporre per i suddetti fabbricati criteri di determinazione dell'imponibile ritenuti dal rimettente comparativamente più gravosi per i contribuenti, discriminerebbero ingiustificatamente il lavoro d'impresa e la capacità contributiva degli imprenditori. In questo quadro argomentativo, la prospettazione da parte della Commissione tributaria provinciale di ipotesi ritenute omogenee a quelle oggetto dei giudizi principali, ma assoggettate ad un diverso e più favorevole trattamento fiscale, costituisce sufficiente motivazione della prospettata irragionevolezza delle disposi-

zioni censurate e dell'ingiustificata disparità di trattamento conseguentemente dedotta. La questione è pertanto ammissibile, restando riservata all'esame di merito la valutazione della effettiva comparabilità delle fattispecie poste a raffronto e, quindi, della fondatezza delle censure.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

Il decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede una disciplina differenziata per la determinazione della base imponibile dell'ICI sui fabbricati, distinguendo i fabbricati iscritti in catasto con attribuzione di rendita da quelli che ne sono ancora privi. In particolare, per i fabbricati provvisti di rendita viene stabilito che la base imponibile è costituita dal valore risultante dall'applicazione, all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro» (art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo). Per i fabbricati ancora privi di rendita, la suddetta normativa sull'ICI distingue ulteriormente da tutte le altre ipotesi quella dei fabbricati a destinazione speciale, classificabili nel gruppo catastale «D», interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Con riguardo a questa ultima ipotesi, l'art. 5, comma 3, del citato d.lgs. n. 504 del 1992 prevede che la base imponibile è costituita dal valore determinato secondo i criteri stabiliti dal penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992 e cioè «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso» i coefficienti indicati dal medesimo comma 3 dell'art. 5, soggetti ad aggiornamento con decreto ministeriale. Con riguardo alle altre ipotesi di fabbricati ancora privi di rendita, il successivo comma 4 dello stesso articolo 5 individua tale base imponibile nel valore determinato con riferimento alla cosiddetta rendita presunta e, cioè, alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.

La fattispecie oggetto del giudizio *a quo* rientra nell'ipotesi dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D», che sono interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la cui base imponibile è calcolata con riferimento al cosiddetto «valore contabilizzato», prescindendo dalla rendita catastale.

Secondo il rimettente, la scelta del legislatore di non applicare il criterio del valore fondato sulla rendita sarebbe irragionevole, perché — in violazione dell'art. 3 Cost. — creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra ipotesi ritenute equivalenti, quali quelle riguardanti i fabbricati: *a)* iscritti a catasto, con attribuzione di rendita; *b)* privi di rendita e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo «D», posseduti o no da imprese; *c)* privi di rendita, anch'essi classificabili nel gruppo «D», ma non posseduti o non interamente posseduti da imprese; *d)* assoggettati ad imposta di registro.

È erroneo il presupposto da cui muove il rimettente, e cioè che tali ipotesi siano omogenee rispetto a quella prevista dal censurato comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992.

In particolare, l'ipotesi *sub a)* è evidentemente diversa, in quanto presuppone l'attribuzione della rendita catastale del fabbricato e la conseguente possibilità di determinare l'imponibile con riferimento a detta rendita, mentre nell'ipotesi oggetto del giudizio *a quo* tale rendita non è stata ancora attribuita.

Neppure l'ipotesi *sub b)* è comparabile con quella di cui alla norma denunciata. Infatti, i fabbricati soggetti ad ICI, privi di rendita e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo «D», in quanto «a destinazione ordinaria», sono ordinati in catasto per tariffe d'estimo, con la conseguenza che, in attesa dell'attribuzione della rendita, la loro base imponibile è agevolmente determinabile in relazione alla rendita «presunta», e cioè alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto. Viceversa, i fabbricati di cui al gruppo catastale «D» — nel quale è classificabile il fabbricato di cui al giudizio *a quo* — sono, per le loro caratteristiche funzionali e tipologiche, «a destinazione speciale» e, quindi, sono ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta (art. 7, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, recante «Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano»); con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, si è preferito il criterio — già sperimentato per l'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) — del costo rivalutato di acquisizione del bene ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita «presunta», di più difficile applicazione. Ciò è confermato anche dalla relazione governativa al d.lgs. n. 504 del 1992, che ha giustificato, appunto, tale scelta in ragione della «estrema difficoltà di attribuire in tempi ragionevolmente brevi ai numerosi fabbricati di gruppo D) la rendita catastale la quale, come è noto, si basa su stima diretta». La differenziazione della disciplina della base imponibile non è pertanto irragionevole e rientra nell'ambito delle legittime scelte del legislatore.

Non v'è omogeneità neanche tra il caso all'esame del giudice *a quo* e quello *sub c)*, in cui i fabbricati di gruppo «D» privi di rendita non sono posseduti o non sono interamente posseduti da imprese. Riguardo ai fabbricati non posseduti da imprese, la mancanza di un obbligo di tenuta di scritture contabili a carico del possessore non ha, infatti, consentito al legislatore di utilizzare il più agevole criterio del valore contabilizzato e, quindi, gli ha imposto di adottare, quale alternativa e in attesa dell'attribuzione della rendita, il criterio interinale della ren-

dita «presunta», ancorché di difficile applicazione. Anche riguardo ai fabbricati non interamente posseduti da imprese, il legislatore ha preferito, nella sua discrezionalità, utilizzare quale criterio unitario di valutazione quello, oggettivo e suscettibile di essere applicato sia agli imprenditori che ai non imprenditori, della rendita «presunta», piuttosto che imporre ai soggetti non imprenditori il criterio del valore contabilizzato, proprio delle imprese obbligate alla tenuta delle scritture contabili.

Infine, neppure la fattispecie *sub d*), relativa ai fabbricati assoggettati all'imposta di registro, può essere assimilata a quella oggetto del giudizio *a quo*, perché detto tributo è diverso dall'ICI, non solo per quanto attiene alla natura e al presupposto, ma anche — almeno secondo il testo vigente al momento dell'applicazione dell'ICI nel caso di specie (articoli 43, 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986) — per quanto attiene ai criteri di determinazione della base imponibile. Questa, nella disciplina dell'imposta di registro, è costituita, infatti, dal valore del bene dichiarato o (se superiore) dal prezzo pattuito e il riferimento alla rendita catastale rileva ai fini non della determinazione della base imponibile, ma solo dell'esercizio del potere di rettifica in aumento da parte dell'ufficio finanziario, nell'ipotesi in cui il valore o il corrispettivo dell'immobile siano inferiori all'ammontare della rendita catastale moltiplicata e aggiornata ai sensi degli articoli 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 e 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

L'evidenziata eterogeneità delle predette ipotesi rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, nonché la sottolineata non palese irragionevolezza della disciplina differenziata dell'imponibile dell'ICI comportano, dunque, la non fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

4. — Ad identica conclusione di non fondatezza della questione deve giungersi con riguardo agli altri parametri evocati, perché il criterio di calcolo dell'ICI previsto dalle disposizioni censurate e basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritture contabili dell'imprenditore — cioè sul costo di acquisto, aumentato degli eventuali costi incrementativi — non solo non è irragionevole, ma neppure comporta un tributo necessariamente maggiore di quello calcolato in base alla rendita catastale «effettiva» o «presunta» degli stessi fabbricati. Le disposizioni denunciate, pertanto, non incidono negativamente sul diritto al lavoro (art. 4 Cost.), inteso dal rimettente come lavoro di impresa, né discriminano sfavorevolmente la capacità contributiva degli imprenditori, della quale il valore contabilizzato del fabbricato costituisce — anzi — sicura espressione (art. 53 Cost.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 68

Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa con accompagnamento coattivo alla frontiera - Immediata esecutività - Denunciato pregiudizio del ricorrente eventualmente vittorioso, assenza di contraddittorio e garanzie procedurali minime, lesione del diritto di azione, carenza di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale e novella legislativa - Necessità di verifica della persistente rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 3, 4, 5-*bis* e 8, e 13-*bis*.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, 111, primo e secondo comma, e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3, 4, 5-*bis* e 8, e dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del 12 dicembre 2003 e del 21 giugno 2004 dal Tribunale di Nuoro sui ricorsi proposti da S.S. e R.M contro il Prefetto di Nuoro, iscritte ai nn. 209 e 990 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 13 e 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con le due ordinanze in epigrafe, di analogo tenore, emesse nell'ambito di distinti giudizi di opposizione a decreti prefettizi di espulsione, il Tribunale di Nuoro ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 13, commi 3, 4, 5-*bis* e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione e del provvedimento del questore che dispone l'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, e comunque non contempla — con riguardo all'impugnazione del decreto espulsivo — «efficaci strumenti processuali che scongiurino, in maniera non semplicemente formale, l'irrimediabile pregiudizio del ricorrente vittorioso»;

b) dell'art. 13, commi 3, 4, 5-*bis* e 8, e dell'art. 13-*bis* del medesimo decreto legislativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui «non prevedono che il ricorrente sia posto in condizione di essere sentito dal giudice e, più in generale, non apprestano in favore di entrambe le parti garanzie procedurali minime»;

che — ricostruita preliminarmente l'evoluzione della disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero — il giudice *a quo* osserva come, nell'assetto risultante a seguito della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), risulti inequivoca l'immediata esecutorietà tanto del decreto prefettizio di espulsione (sancita dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998), quanto del provvedimento con cui il questore dispone l'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 5-bis): accompagnamento che costituisce la forma generale di esecuzione dell'espulsione, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 13;

che inequivoca risulta, altresì, la mancanza di effetto sospensivo automatico dell'opposizione al decreto espulsivo;

che il rimettente dubita, tuttavia, della compatibilità di tale disciplina con gli artt. 3, 24, primo comma, e 113 Cost;

che l'immediata esecutività dei due decreti prefettizio e del questore contrasterebbe, infatti, con il principio in forza del quale la durata del processo non deve mai risolversi in pregiudizio dell'attore che ha ragione, dato che la decisione sull'opposizione al provvedimento di espulsione interverrebbe inevitabilmente quando il rimpatrio *manu militari* dell'interessato è già da tempo avvenuto;

che, in tale ottica, il rimedio dell'opposizione, contemplato dall'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, resterebbe svuotato di significato, in quanto inidoneo a garantire lo straniero dalle ripercussioni negative di un provvedimento pure destinato, in ipotesi, all'annullamento da parte del giudice: e ciò tanto più ove si consideri che la convalida giurisdizionale del provvedimento di accompagnamento coattivo — prevista dall'art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione alla sua natura di provvedimento limitativo della libertà personale — viene resa inaudita altera parte;

che alla conseguente violazione degli artt. 24, primo comma, e 113 Cost. — che garantiscono, rispettivamente, il diritto di azione e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione si aggiungerebbe anche quella dell'art. 3 Cost., giacché nell'ipotesi considerata il tempestivo esercizio del diritto di azione lascerebbe il ricorrente vittorioso in una situazione analoga a quella di chi abbia proposto un'opposizione infondata o pretestuosa, o addirittura abbia del tutto omissso di proporre l'impugnazione: donde una irragionevole equiparazione di trattamento di situazioni obiettivamente diverse;

che onde escludere gli indicati vulnere, non varrebbe d'altra parte far leva sulla possibilità che il giudice dell'opposizione rinvenga comunque nell'ordinamento uno strumento per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugnato, giacché l'eventuale sospensione risulterebbe superflua, intervenendo, nella generalità dei casi, ad esecuzione già avvenuta;

che neppure gioverebbe opporre che — una volta intervenuta la sospensione o l'annullamento del provvedimento del prefetto — lo straniero ben potrebbe far rientro in Italia: obiezione, questa, che trascurerebbe le evidenti difficoltà economiche e burocratiche che detto rientro comporta, nonché le conseguenze, spesso non rimediabili, della forzata assenza dell'interessato dal luogo di dimora e di lavoro per un tempo non breve;

che il rimettente dubita, per altro verso, della legittimità costituzionale delle disposizioni che regolano gli aspetti procedurali del giudizio di opposizione al decreto di espulsione;

che a seguito, infatti, dell'avvenuta abrogazione, ad opera della legge n. 189 del 2002, del comma 9 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 — in forza del quale il tribunale decideva «sentito l'interessato, nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile» — non è più previsto il diritto del ricorrente all'audizione personale nel corso della causa: né, d'altro canto, sarebbe ipotizzabile una interpretazione «adeguatrice», in virtù della quale l'audizione potrebbe essere comunque disposta dal giudice in base ai principi generali dell'ordinamento, giacché tale operazione ermeneutica — già in astratto di dubbia praticabilità — troverebbe un insormontabile ostacolo nella immediata esecutorietà del provvedimento espulsivo;

che, in tal modo, risulterebbe tuttavia leso il diritto di difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost. — da annoverare fra i valori primari fruanti anche della garanzia di cui all'art. 2 Cost. — il quale, letto in correlazione con l'art. 3, primo e secondo comma, Cost., postula l'uguaglianza «formale e sostanziale» delle parti; nonché l'art. 111, secondo comma, Cost., secondo cui il processo deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità», dovendo il diritto al contraddittorio essere inteso, non soltanto come possibilità di ricorrere ad una qualificata difesa tecnica, ma anche come facoltà di effettiva partecipazione dell'interessato al giudizio e alla formazione della prova;

che ove si consideri, infatti, che nel procedimento di convalida dell'accompagnamento il contraddittorio è solo «virtuale», essendo sostanzialmente differito alla successiva fase di opposizione al decreto espulsivo, risulterebbe innegabile la minorazione delle facoltà difensive del soggetto che neppure in tale sede possa presenziare all'udienza per esporre le proprie ragioni, né concordare personalmente con il proprio difensore le opportune strategie processuali;

che, al riguardo, sarebbe significativo che l'esigenza del contraddittorio nella fase processuale in questione fosse stata in precedenza specificamente considerata dal legislatore, il quale, con il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), aveva introdotto nel d.lgs. n. 286 del 1998 il nuovo art. 13-*bis* (la cui rubrica suona «partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio»), anche allo scopo — speculare — di garantire la prefettura opposta;

che, in aggiunta a ciò, l'intero modello processuale in esame si paleserebbe non coerente con il paradigma costituzionale sotto due distinti profili;

che, in primo luogo, infatti, la natura di misura limitativa della libertà personale, propria dell'espulsione e dell'atto esecutivo di accompagnamento alla frontiera, comporterebbe la loro soggezione alla riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost.: con la conseguente necessità, da un lato, che il vaglio del tribunale sul provvedimento del prefetto, in sede di convalida dell'accompagnamento — ma, *a fortiori*, nel successivo giudizio di opposizione — si traduca in un controllo pieno, non «meramente esteriore»; e, dall'altro, che il rifiuto della convalida da parte dell'autorità giudiziaria privi di ogni effetto l'atto amministrativo;

che né l'una né l'altra esigenza risulterebbero per contro soddisfatte dalle disposizioni impugnate: non la prima, giacché il carattere «fondamentalmente cartolare» del processo da esse delineato — essendo nel procedimento di convalida addirittura «formalizzata» l'assenza del destinatario dell'atto — non consentirebbe una integrale cognizione dei fatti controversi all'esito di una completa istruttoria; non la seconda, stante la già rimarcata inidoneità della decisione di accoglimento dell'opposizione a privare di ogni effetto il decreto prefettizio;

che sotto altro profilo, poi, la ridotta regolamentazione del rito — la quale non andrebbe oltre il semplice rinvio alle norme generali sui procedimenti in camera di consiglio, da ritenere insufficienti in rapporto al contenzioso su diritti soggettivi — finirebbe col demandare al giudice «la concreta gestione del processo e la concreta scelta delle modalità di tutela degli interessi sostanziali e processuali delle parti»: e ciò in violazione dei principi enunciati dall'art. 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost. — per cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» ed il «giusto processo» è «regolato dalla legge» — i quali esigono che la disciplina del processo venga predeterminata da norme di rango primario;

che ne deriverebbe anche un ulteriore profilo di compromissione del diritto di difesa, stante l'impossibilità per le parti di conoscere preventivamente — a fronte delle diverse scelte operate, secondo «infinite possibili varianti», dai singoli magistrati — le regole che governeranno il giudizio e di determinarsi quindi consapevolmente al riguardo;

che quanto, infine, alla rilevanza delle questioni, essa si connetterebbe alla possibile fondatezza di alcune delle doglianze dei ricorrenti nei giudizi *a quibus* ed alle conseguenze «esiziali» che, in rapporto al tenore delle doglianze stesse, potrebbero derivare dalla impossibilità per gli interessati di presenziare all'udienza e di concordare le scelte processuali con il difensore;

che nel giudizio di costituzionalità relativo all'ordinanza r.o. n. 990 del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle medesime ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 222 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione, l'art. 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dovesse svolgersi in contraddittorio, con le garanzie della difesa, prima dell'esecuzione del provvedimento stesso;

che, a seguito di tale pronuncia, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, ha

sostituito il citato comma 5-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, prevedendo che il provvedimento del questore con cui è disposto l'accompagnamento alla frontiera deve essere comunicato immediatamente, e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente; che l'esecuzione del provvedimento stesso è sospesa fino alla decisione sulla convalida; che l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore, tempestivamente avvertito, e con applicazione, altresì, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al comma 8 dello stesso art. 13, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di nomina di un difensore d'ufficio all'interessato privo di difensore di fiducia; che l'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene udienza; che il giudice provvede «sentito l'interessato», se comparso; che nel caso di diniego della convalida, o di mancata decisione entro le successive quarantotto ore, il provvedimento del questore «perde ogni effetto»;

che l'indicata sentenza di questa Corte e la successiva novella legislativa — pur non avendo investito in modo diretto la disciplina del procedimento di impugnazione del decreto di espulsione, se non ai limitati fini della modifica della competenza, che il d.l. n. 241 del 2004 ha parimenti devoluto al giudice di pace, in luogo del tribunale in composizione monocratica (art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge) — incidono tuttavia in modo evidente sull'oggetto di entrambi i quesiti di costituzionalità formulati dall'odierno rimettente;

che quanto infatti alla prima questione, essa da un lato verte specificamente sulla immediata esecutività (anche) del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, oggi venuta meno; e, dall'altro lato, trova la sua generale premessa fondante nel rilievo per cui la decisione sul ricorso avverso il decreto di espulsione interverrebbe, inevitabilmente, dopo che lo straniero è già stato allontanato dal territorio dello Stato: rilievo non più valido, nella sua absolutezza, in rapporto all'attuale quadro normativo, a fronte del quale l'esecutività del provvedimento di accompagnamento è sospesa fino alla convalida ed il diniego di questa priva il provvedimento stesso di ogni effetto;

che tali ultime previsioni incidono immediatamente, altresì, sui profili di violazione dell'art. 13 Cost. dedotti nell'ambito del secondo quesito;

che per il resto, poi, la compromissione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. — ventilata anch'essa con la seconda questione — viene argomentata dal Tribunale di Nuoro facendo leva anche, ed in modo particolare, sulla carenza di un effettivo contraddittorio nel procedimento di convalida dell'accompagnamento: donde la necessità di una nuova valutazione sul punto da parte del giudice rimettente alla luce delle sopravvenute modifiche del predetto procedimento;

che gli atti vanno quindi restituiti al giudice *a quo* affinché verifichi la persistente rilevanza delle questioni alla luce dello *ius superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nuoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 69

Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Referendum - Distacco del Comune di San Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Consultazione referendaria - Provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione che dichiara respinta la proposta - Ricorso proposto dal delegato e dal delegato supplente nominati dal Consiglio comunale, concernente le modalità di calcolo dell'esistenza di un consenso da parte della «maggioranza delle popolazioni» - Insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo per l'esistenza di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Inammissibilità del conflitto.

- Provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 6 giugno 2005; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45, secondo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3, 48 e 132; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 6 giugno 2005, promosso con ricorso di Franco Romanin ed altro, nella qualità di delegati del Comune di San Michele al Tagliamento nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, depositato in cancelleria il 5 agosto 2005 ed iscritto al n. 34 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che i signori Franco Romanin e Francesco Frattolin, nella qualità, rispettivamente, di delegato e di delegato supplente del Comune di San Michele al Tagliamento, nominati dal Consiglio comunale il 30 giugno 2005 «per espletare gli eventuali adempimenti connessi all'esito della consultazione referendaria» svoltasi il 29 e 30 maggio 2005 nell'ambito della procedura finalizzata al distacco del predetto comune dalla Regione Veneto ed alla sua aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione al provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2005, n. 139, che ha dichiarato respinta la proposta di referendum ai sensi del disposto dell'art. 45, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);

che i ricorrenti, «attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione al fine dell'approvazione della proposta referendaria», chiedono che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del citato art. 45, secondo comma, in quanto tale disposizione, nel prevedere che sia necessario il voto favorevole della maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune interessato per l'approvazione della proposta sottoposta a *referendum*, violerebbe gli artt. 2, 3, 48 e 132 Cost;

che nel ricorso si chiede che sia annullato, conseguentemente, l'atto dell'Ufficio centrale per il *referendum*, pronunciato in data 6 giugno 2005, con cui si è dichiarata respinta la proposta del *referendum* in questione;

che i ricorrenti fanno presente che dopo la sentenza di questa Corte n. 334 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970 in relazione all'art. 132, secondo comma, Cost., l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 10 dicembre 2004, ha dichiarato legittima la richiesta di *referendum* presentata dal Comune di San Michele al Tagliamento;

che, con successivo decreto del Presidente della Repubblica, è stato indetto, nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, il *referendum* in questione, cui avevano diritto di partecipare 10.892 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, compresi anche 1.125 elettori iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero);

che l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, «facendo puntuale applicazione dell'art. 45, secondo comma, della legge n. 352 del 1970», rilevato che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito referendario (pari a 4.844) era stato inferiore a quello della maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Michele al Tagliamento, dichiarava respinta la proposta di *referendum*;

che i ricorrenti ritengono che contrasterebbe con il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali la necessità di tener conto, ai fini dell'approvazione del *referendum* in questione, della maggioranza degli iscritti alle liste elettorali e ciò tanto più trattandosi di un *referendum* che semplicemente avvia il successivo iter legislativo della proposta di distacco di un comune da una regione e di aggregazione ad un'altra;

che, invece, l'art. 24 della legge n. 352 del 1970, in tema di *referendum* di cui all'art. 138 della Costituzione, ne prevede l'approvazione qualora venga accertato che il quesito abbia riportato «un maggior numero di voti affermativi», considerando i soli voti validi, e che l'art. 36 della stessa legge, in tema di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, prevede che si accerti la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e che i voti validi favorevoli siano in numero superiore a quelli non favorevoli;

che i ricorrenti ritengono che la disciplina del *referendum* di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. non prevede alcun rimedio avverso l'atto con il quale, a conclusione del procedimento, l'Ufficio centrale per il *referendum* ha dichiarato respinta la relativa proposta e che quindi il ricorso per conflitto di attribuzione sia giustificato alla luce della giurisprudenza della Corte, favorevole a ritenere sussistente il conflitto «anche in relazione ad atti di rango legislativo, ove da essi possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze», in assenza di un giudizio in cui possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale;

che, anche escludendosi la natura giurisdizionale dell'Ufficio centrale per il *referendum* nella fase procedimentale considerata, lo stesso potrebbe configurarsi come «organo potere» inteso come soggetto che, pur appartenendo a sistema organizzativo complesso, impegna in via definitiva con le sue determinazioni la funzione di rilievo costituzionale allo stesso attribuita;

che, pertanto, i ricorrenti chiedono che «la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge n. 352 del 1970, per violazione degli artt. 2, 3, 48 e 132 Cost. e, conseguentemente, annulli l'atto dell'Ufficio centrale per il *referendum* in data 6 giugno 2005».

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata in via preliminare a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, valutando in particolare se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, quanto al presupposto soggettivo, la legislazione vigente in tema di *referendum* di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. non riconosce alcun potere al delegato comunale nella fase della proclamazione dei risultati referendari da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione;

che, inoltre, la stessa deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento ha finalizzato la nomina dei due delegati al mero espletamento degli «eventuali adempimenti connessi all'esito della consultazione referendaria»;

che, comunque, presupposto oggettivo per l'esistenza di un conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 Cost. è che venga prospettata in termini inequivoci una lesione della sfera delle attribuzioni determinate da norme costituzionali, e che l'eventuale ricomprensione di atti legislativi fra gli atti da cui origini il conflitto è subordinata dalla giurisprudenza di questa Corte al fatto che «da essi possano derivare lesioni dirette dell'ordine costituzionale delle competenze» (v. sentenza n. 284 del 2005 e ordinanza n. 343 del 2003);

che i ricorrenti non individuano univocamente l'atto asseritamente lesivo delle proprie attribuzioni, rivolgendo le proprie doglianze sia nei confronti del provvedimento dell'Ufficio centrale per il *referendum*, sia nei confronti della stessa disposizione legislativa;

che, in definitiva, i ricorrenti non prospettano una situazione di conflitto nel quale sia negata la spettanza di attribuzioni costituzionali o ne sia impedito l'esercizio, ma presentano una sorta di ricorso diretto per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa;

che, comunque, dalle argomentazioni contenute nel ricorso non è dato comprendere come la disciplina contenuta nell'art. 45, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativa alle modalità di calcolo dell'esistenza di un consenso da parte «della maggioranza delle popolazioni» interessate dal *referendum*, che è richiesta dall'art. 132, secondo comma, Cost., possa determinare una lesione diretta delle attribuzioni costituzionali spettanti al corpo elettorale del comune nel procedimento di distacco-aggregazione da una Regione ad un'altra;

che, dunque, non sussiste neppure il requisito oggettivo della esistenza «della materia del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato»;

che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai signori Franco Romanin e Francesco Frattolin, nella qualità rispettivamente, di delegato e di delegato supplente del Comune di San Michele al Tagliamento, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 70

Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Società commerciali - Reato di false comunicazioni sociali - Sanzione penale - Ritenuta carenza dei requisiti di adeguatezza ed effettività, con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale del fatto e ai termini di prescrizione - Denunciata elusione degli obblighi comunitari - Sopravvenuta modifica delle norme censurate - Necessità di verifica della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Codice civile, artt. 2621 e 2622, come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.
- Costituzione, artt. 10, 11 e 117; direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come modificati dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi con ordinanze del 21 gennaio 2003, del 20 novembre 2002 e del 6 marzo 2003 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo e del 19 gennaio 2005 dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai numeri 162, 232, 335 del registro ordinanze 2003, e 331 del registro ordinanze 2005, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 14, 18, 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2003, e 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe, emesse nell'ambito di distinti processi penali nei confronti di persone imputate del reato di false comunicazioni sociali, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione ed alla direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), «nella parte in cui non consentono l'effettività, a mezzo di idoneo meccanismo processuale, della adeguata sanzione penale prevista dalla direttiva medesima e nella parte in cui non prevedono adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme»;

che, ad avviso del rimettente, la nuova disciplina del reato di false comunicazioni sociali, introdotta dalla legge (*recte*: dal decreto legislativo) n. 61 del 2002, si porrebbe in contrasto con la direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968 (intesa a coordinare, rendendole equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi): direttiva che, priva di efficacia normativa diretta, sarebbe tuttavia fonte di obblighi inderogabili per il legislatore nazionale in virtù degli artt. 10, 11 e 117 Cost;

che le norme impugnate violerebbero, in particolare, l'art. 6 della direttiva, che impone agli Stati membri di prevedere «adeguate sanzioni» per i casi di «mancata pubblicità del bilancio e del conto dei profitti e perdite, come prescritta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *f*», e di «mancanza nei documenti commerciali delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 4» della direttiva medesima;

che infatti, da un lato, a fronte della *ratio* della direttiva — di tutela dei soci e dei terzi che hanno come unica garanzia il patrimonio sociale — alla condotta di omessa pubblicazione dovrebbe essere senz'altro equiparata quella di falsificazione dei documenti considerati e, *amplius*, delle comunicazioni sociali, la quale implica una lesione degli interessi protetti uguale e «forse più insidiosa» della prima;

che, dall'altro lato, alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, l'adeguatezza delle sanzioni postula l'effettività, la proporzionalità e la capacità dissuasiva della sanzione comminata;

che, in tale ottica, l'obbligo posto dalla direttiva dovrebbe considerarsi «eluso in radice» dalla normativa nazionale, stante l'estrema difficoltà di pervenire, in base ad essa, non solo e non tanto all'applicazione di una sanzione penale adeguata, quanto piuttosto, e prima ancora, di una sanzione qualsiasi;

che i termini di prescrizione dei reati di cui ai nuovi artt. 2621 e 2622 cod. civ. (tre anni, prolungabili sino a quattro anni e mezzo in caso di atti interruttivi, per il primo reato, di natura contravvenzionale; cinque anni, prolungabili sino a sette e mezzo, per il secondo, di natura delittuosa) sarebbero, infatti, così ristretti che — a meno di configurare un «meccanismo processuale» che «in alcuni casi» li sospenda — le falsità in comunicazioni sociali sarebbero destinate a rimanere impuniti; e ciò non per una «patologia» del sistema processuale, ma per la oggettiva complessità — testimoniata anche dalle cadenze dei procedimenti *a quibus* — degli accertamenti e delle valutazioni tecnico-contabili che la fattispecie criminosa ordinariamente richiede: complessità la quale impedirebbe, nella generalità dei casi, tenuto conto anche delle garanzie previste dal sistema stesso (comprehensive di tre gradi di giurisdizione), di definire il processo con sentenza passata in giudicato prima dell'estinzione del reato;

che la possibilità di esaurire la verifica processuale prima dello spirare dei termini prescrizionali rimarrebbe circoscritta, in concreto, ai fatti di minore gravità o di più agevole verifica probatoria: determinandosi, così, anche una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla sostanziale impunità dei fatti più gravi, per i quali sono di regola necessarie — come nella specie — indagini particolarmente complesse;

che nei giudizi di costituzionalità relativi alle ordinanze n. 162 e n. 335 r.o. del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

che, con successiva memoria, la difesa erariale ha peraltro segnalato come alcune autorità giudiziarie italiane avessero posto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234 del trattato CEE, quesiti analoghi a quello formulato dal giudice rimettente, rappresentando la conseguente opportunità di attendere la pronuncia della Corte comunitaria;

che, in accoglimento della richiesta formulata dall'Avvocatura generale dello Stato all'udienza pubblica del 9 marzo 2004, questa Corte, con ordinanza n. 165 del 2004, riuniti i giudizi di costituzionalità, ne ha quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di giustizia sulle cause C-387/2002, C-391/2002 e C-403/2002, vertenti su quesito sostanzialmente coincidente con quello oggetto dei giudizi stessi;

che la Corte di giustizia si è pronunciata su dette cause con sentenza del 3 maggio 2005;

che con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, ulteriore questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., come sostituiti dal d.lgs. n. 61 del 2002;

che la Corte rimettente riferisce di essere investita, in grado di appello, del processo penale nei confronti di persona imputata di falso in bilancio continuato in relazione agli anni 1993-1997;

che nel corso del giudizio di primo grado era sopravvenuto il d.lgs. n. 61 del 2002, che ha scisso la fattispecie criminosa di cui all'originario art. 2621 cod. civ. — già punita con la reclusione da uno a cinque anni (oltre la multa) — nelle due distinte ipotesi delineate dalle norme impugnate, prevedendo per quella di cui al nuovo art. 2621 cod. civ. l'arresto fino ad un anno e sei mesi, nonché «soglie obiettive di sussistenza del fatto di reato»; e stabilendo, altresì, per quella di cui al nuovo art. 2622 cod. civ. — punita con la reclusione da sei mesi a tre anni — la perseguibilità a querela;

che, non avendo il pubblico ministero proceduto a contestazione, neanche suppletiva, degli elementi di fatto che permettessero di ritenere superate le neointrodotte soglie di punibilità, il Tribunale di Napoli aveva quindi assolto l'imputato «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato»;

che nell'ambito del susseguente giudizio di appello, attivato dal pubblico ministero, il Procuratore generale aveva peraltro eccepito l'incostituzionalità delle disposizioni del d.lgs. n. 61 del 2002, «nella parte in cui introducono una più mite disciplina sanzionatoria del falso in bilancio»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la questione di costituzionalità sarebbe rilevante, in quanto, nel caso in cui questa Corte la dichiarasse fondata, «annullando le norme denunciate», il pubblico ministero verrebbe sollevato *ex tunc* dall'«obbligo di contestazione» delle soglie di punibilità, con ogni conseguente effetto sulla sorte del gravame da esso proposto, ed inoltre verrebbero a modificarsi i termini di prescrizione del reato;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* osserva come, per effetto del d.lgs. n. 61 del 2002, la tutela dell'interesse alla «trasparenza delle attività societarie» risulti «enormemente e sconvenientemente assottigliata», a fronte sia della rilevante compressione della risposta sanzionatoria e, conseguentemente, dei termini di prescrizione; sia della descrizione dei fatti incriminati e della sottrazione degli stessi alla «incondizionata perseguibilità»;

che il nuovo assetto risulterebbe pertanto lesivo degli artt. 10, 11 e 117 Cost., in quanto contrastante con l'art. 6 della direttiva n. 68/151/CEE, che impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni per i casi di «mancata pubblicità del bilancio e del conto dei profitti e perdite», come prescritta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *f*), della medesima direttiva;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che, avendo ad oggetto un quesito di costituzionalità in larga misura analogo, il giudizio relativo all'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Napoli va riunito, in vista della definizione con unica decisione, a quelli relativi alle ordinanze di rimessione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, già riuniti a loro volta con la citata ordinanza n. 165 del 2004;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2005, il cui art. 30 ha sostituito le norme impugnate, modificando l'assetto delle figure criminali in esame in rapporto a plurimi profili investiti dalle censure di costituzionalità (risposta sanzionatoria, impunità dei fatti che restino al di sotto delle «soglie» di rilevanza penale e, indirettamente, prescrizione);

che il nuovo testo degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., quale risultante a seguito della citata legge — oltre ad includere fra i soggetti attivi del reato anche i «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari» (nuova figura soggettiva introdotta dall'art. 14, comma 1, lettera *n*, della stessa legge n. 262 del 2005) — prevede, infatti, rispetto al testo immediatamente precedente, oggetto dell'impugnativa, una pena più elevata nel massimo per la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 cod. civ. (arresto fino a due anni); una pena specifica e più severa (reclusione da due a sei anni) per i fatti delittuosi commessi nell'ambito di società quotate che abbiano cagionato «un grave nocumento ai risparmiatori» (art. 2622, quarto e quinto comma, cod. civ.); nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, unitamente a misure di tipo interdittivo, nei confronti degli amministratori e degli altri soggetti qualificati autori di falsità non punibili come reato, perché non produttive di una alterazione «sensibile» della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero perché rimaste comunque al di sotto delle «soglie» di rilevanza penale del fatto a carattere percentuale (artt. 2621, ultimo comma, e 2622, ultimo comma, cod. civ.);

che tale ultima previsione — nella misura in cui valesse a rendere applicabile alle falsità ora indicate la disciplina generale della prescrizione stabilita in rapporto alle violazioni amministrative dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la quale, oltre a contemplare un termine quinquennale, rinvia alle norme del codice civile in tema di interruzione, in forza delle quali la prescrizione non corre nel corso del giudizio (art. 2945, secondo comma, cod. civ.) — verrebbe altresì ad incidere sullo specifico tema sul quale si incentrano le ordinanze di rimessione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo: ordinanze nelle quali, peraltro, non si precisa se, nel caso concreto, le soglie di rilevanza penale del fatto risultino o meno superate, limitandosi il giudice rimettente a rilevare, in una di esse (ordinanza n. 232 del 2003), l'esigenza di un accertamento sul punto;

che, avuto riguardo anche al particolare parametro evocato, che postula una valutazione di «adeguatezza» di risposte sanzionatorie non predefinite, compete quindi ai giudici rimettenti verificare se — anche alla luce dei principi in tema di successione delle leggi penali (discutendosi, nei giudizi principali, di fatti commessi sotto il vigore dell'originaria disciplina di cui all'art. 2621, numero 1, cod. civ. e, dunque, in epoca anteriore ad entrambi gli interventi novativi succedutisi nel tempo) — le questioni sollevate restino o meno rilevanti alla luce del *ius superveniens*;

che, a tal fine, si impone pertanto la restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 71

Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Intervento coattivo in giudizio dell'amministrazione statale - Applicazione del «foro erariale» su richiesta della stessa - Denunciata lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Difetto di chiarezza della censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6, comma secondo.
- Costituzione, art. 25, comma primo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza del 26 luglio 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Maurizio Pazzagli contro il Ministero per i beni e le attività culturali ed altri, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che la Corte di cassazione — investita di un ricorso per regolamento di competenza, proposto avverso una sentenza con cui il Tribunale ordinario di Pisa, all'esito di un giudizio civile tra parti private, nel quale era stato chiamato a intervenire, *iussu iudicis*, il Ministero per i beni e le attività culturali, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale ordinario di Firenze, quale «foro della pubblica amministrazione» — ha sollevato, con ordinanza del 26 luglio 2004, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nella parte in cui «prevede, in caso di chiamata in giudizio dello Stato, che la competenza si radichi, alternativamente, nel foro erariale o in quello naturale in base al mero esercizio discrezionale di scelta dell'amministrazione»;

che, in punto di fatto, la Corte rimettente riferisce che, nel corso di un giudizio tra privati avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà *pro quota* di una scultura archeologica, l'adito Tribunale ordinario di Pisa, in composizione monocratica, aveva ordinato, ai sensi dell'art. 107 del codice di procedura civile, la chiamata in causa del Ministero per i beni e le attività culturali, il quale, costituitosi, ha eccepito l'incompetenza territoriale del predetto Tribunale, essendo competente il Tribunale ordinario di Firenze, a norma dell'art. 25 cod. proc. civ;

che, avendo il giudice accolto l'eccezione, l'attore ha impugnato la sentenza dichiarativa dell'incompetenza con l'istanza di regolamento, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., sostenendo che il «foro erariale» trova applicazione soltanto nei processi davanti a giudici collegiali, dal momento che l'art. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933 deve essere interpretato, alla luce del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), nel senso che la previsione dei «giudizi innanzi ai pretori ed ai concilia-

tori», per i quali «le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato», si riferisce oggi ai giudizi già innanzi ai pretori ed ora innanzi ai tribunali in composizione monocratica;

che il Ministero per i beni e le attività culturali ha resistito all'impugnazione, chiedendo che, a conferma dell'impugnata sentenza, sia dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Firenze, a norma dell'art. 6 del regio decreto n. 1611 del 1933 e che il ricorrente, a sua volta, ha eccepito l'illegittimità costituzionale di tale norma;

che la Corte rimettente — rilevato, preliminarmente, che la normativa del decreto legislativo n. 51 del 1998, essendo entrata in vigore il 2 giugno 1999, è irrilevante, a norma dell'art. 5 cod. proc. civ., ai fini della determinazione della competenza, posto che il giudizio è stato instaurato con citazione notificata il 14 gennaio 1999 — osserva che la competenza a giudicare la controversia *de qua* va determinata in base all'art. 25 cod. proc. civ. e all'art. 6 del regio decreto n. 1611 del 1933, il quale — dopo aver stabilito (al primo comma, il cui disposto è stato poi recepito nell'art. 25 cod. proc. civ.) che «la competenza per cause nelle quali è parte una amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti [...], spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie» — prevede (al secondo comma) che, «quando un'amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come della azione in garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'amministrazione, con ordinanza del presidente all'autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente»;

che tale ultima disposizione si applica anche nei casi in cui il giudice ordini l'intervento di un'amministrazione statale, cui ritenga comune la causa, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., come già affermato dallo stesso giudice di legittimità (Cass. 17 aprile 1982, n. 2340);

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che, alla stregua del richiamato indirizzo interpretativo, dovrebbe essere dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Firenze, ove ha sede l'Avvocatura dello Stato, poiché il Ministero, chiamato in causa *iussu iudicis*, ha chiesto l'applicazione del foro erariale, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto n. 1611 del 1933;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente osserva che la norma denunciata, collegando — nel caso di chiamata in garanzia ovvero per ordine del giudice — l'applicazione del «foro erariale» alla mera richiesta dell'amministrazione statale, intervenuta coattivamente in giudizio (ex art. 106 o 107 cod. proc. civ.), e, quindi, facendo dipendere da tale richiesta lo spostamento del giudice competente a conoscere della causa principale, sembra porsi in contrasto con l'art. 25, comma primo, Cost., poiché le parti di detta causa vengono distolte dal «giudice naturale precostituito per legge» in ordine alla stessa causa, per effetto di una scelta rimessa alla libera volontà dell'amministrazione e non disciplinata in alcun modo dalla legge;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione, osservando, in linea preliminare, che, nel caso di specie, si versa in un'ipotesi non già di «chiamata in garanzia», prevista dall'art. 6, comma secondo, del regio decreto n. 1611 del 1933, bensì di «comunanza di causa», cui si applica la disposizione del primo comma del medesimo art. 6 e che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cosiddetto «foro erariale» è inderogabile ed attrae l'intera controversia, in caso sia di litisconsorzio necessario, sia di litisconsorzio facoltativo, sia di litisconsorzio successivo a seguito di intervento coatto, sicché, in tali casi, non sussiste alcun margine di discrezionalità nello spostamento della causa innanzi al tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato;

che, inoltre, la Corte costituzionale, con ripetute pronunce, ha ritenuto conforme a Costituzione la normativa dell'art. 25 cod. proc. civ. e del regio decreto n. 1611 del 1933, osservando che «la regola del foro dello Stato, per un verso non menoma in modo apprezzabile l'esercizio del diritto di difesa da parte del singolo, né sotto il profilo del costo né sotto quello del disagio; per altro verso ha una adeguata giustificazione nelle ragioni di interesse generale (ridondanti anche a beneficio dei singoli), collegabili al soddisfacimento dell'esigenza di concentrare — in vista di un servizio organizzato in modo da importare minori oneri e migliori risultati per la collettività — gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e dell'esigenza di concentrare — ancora una volta in vista del migliore rendimento del servizio — i giudizi cui partecipa lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie» (ordinanza n. 189 del 1989);

che, in tale contesto, la questione è infondata, in quanto la norma denunciata rende derogabile (su eccezione di parte) un foro che, per regola generale, è automatico e inderogabile, così rimettendo, ragionevolmente, al prudente apprezzamento della parte pubblica chiamata in causa la valutazione della rilevanza dell'interesse pubblico coinvolto nel giudizio.

Considerato che la Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), in quanto, collegando — nel caso di chiamata in garanzia ovvero per ordine del giudice — l'applicazione del «foro erariale» alla mera richiesta dell'amministrazione statale, intervenuta coattivamente in giudizio (ex art. 106 o 107 del codice di procedura civile), e, quindi, facendo dipendere da tale richiesta lo spostamento del giudice competente a conoscere della causa principale, distoglie le parti di detta causa dal «giudice naturale precostituito per legge», per effetto di una scelta rimessa alla libera volontà dell'amministrazione e non disciplinata in alcun modo dalla legge;

che la questione è manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione, nel censurare la norma che riconosce alla pubblica amministrazione il potere di far valere o non l'incompetenza del giudice adito in favore di quello del cosiddetto «foro erariale», non lascia comprendere se la pretesa violazione del precetto di cui all'art. 25 Cost. sia ravvisata nella circostanza che le parti private sono distolte dal giudice naturale da esse individuato secondo le regole ordinarie ovvero nella circostanza che, potendo la pubblica amministrazione non proporre l'eccezione d'incompetenza, ad essa sia consentito, a suo libito, di sottrarsi al criterio inderogabile del «foro erariale»; in sintesi, non è dato comprendere se si censuri la circostanza che parti private possano essere distolte dal loro giudice naturale ovvero la circostanza che la pubblica amministrazione possa sottrarsi al suo giudice naturale, non avanzando la richiesta di cui alla norma censurata;

che, nel primo caso, risolvendosi la censura nella contestazione della stessa previsione del «foro erariale», è evidente che la Corte rimettente avrebbe dovuto fare oggetto dei suoi rilievi l'art. 25 cod. proc. civ. (ovvero l'art. 6, comma primo, del regio decreto n. 1611 del 1933), così come è evidente che, nel secondo caso, la questione è irrilevante nel giudizio *a quo*, in quanto per tale giudizio è stata dichiarata la competenza del giudice naturale della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 72

Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Parlamento - Immunità parlamentare - Processo penale per diffamazione nei confronti di un deputato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati adottata nella seduta del 4 dicembre 2003 (doc. 4-*quater*, n. 74-R).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 4 dicembre 2003 (doc. 4-*quater*, n. 74-R), relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Alberto Acierno, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, promosso con ricorso del Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre, nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 20 giugno 2005 ed iscritto al n. 30 del registro conflitti fra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre, ha promosso, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 20 giugno 2005, conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da essa adottata nella seduta del 4 dicembre 2003 (doc. 4-*quater*, n. 74-R);

che il ricorrente premette di essere chiamato a giudicare della responsabilità penale dell'on. Alberto Acierno, in relazione al reato previsto dall'art. 595, primo e secondo comma, del codice penale, perché, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di Macaluso Antonino, dichiarando espressamente che «l'onorevole Macaluso Antonino non gli ha consegnato gli stampati con le firme raccolte per la presentazione dei candidati alla elezione proporzionale della Sicilia occidentale, per non danneggiare l'onorevole Guido Lo Porto, anch'egli candidato per Alleanza Nazionale nella medesima circoscrizione, ricevendo il Macaluso dal Lo Porto un compenso in denaro» (fatto asseritamente commesso «in Giarre, in epoca antecedente e prossima al 13 maggio 2003», aggravato dalla circostanza «di aver proferito un'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato»);

che il Tribunale ricorrente deduce che «la Camera dei Deputati, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, con delibera assembleare del 4 dicembre 2003, ha statuito che i fatti per i quali è in corso il citato procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che secondo il ricorrente la summenzionata deliberazione è lesiva della sua «sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite», in quanto «non avrebbero potuto essere dichiarate insindacabili le dichiarazioni, riportate nel capo di imputazione, rese dall'imputato Acierno Alberto»;

che le stesse, difatti, «sono state rese nel corso di un colloquio del tutto sganciato da qualsiasi atto di funzioni parlamentari», non ricorrendo quindi l'ipotesi «della riproduzione e divulgazione all'esterno di atti compiuti nell'esercizio di funzioni parlamentari perché manca la corrispondenza del contenuto della conversazione con un atto parlamentare»;

che, inoltre, secondo il ricorrente, «per il tenore delle espressioni usate e per le modalità ed il luogo in cui sono state espresse, non sembra che quelle dichiarazioni possano costituire una forma di esercizio di funzioni parlamentari»;

che su tali basi, e quindi escludendo che «le dichiarazioni di Acierno Alberto fossero coperte dall'insindacabilità», il ricorrente, «ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953», ha disposto «la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché risolva l'insorto conflitto tra poteri dello Stato».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti, soggettivo ed oggettivo, fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste la materia di un conflitto, giacché il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, al ricorrente Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre, della presente ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 73

Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Presa in carico, previo sequestro, dell'autovettura a bordo della quale furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma di svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici necessari a ciascuna delle due autorità per l'espletamento dell'attività di indagine di rispettiva competenza - Diniego della Commissione e conferimento di incarico peritale - Ricorso della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin; atto del Presidente della medesima Commissione del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI).
- Costituzione, artt. 112, 101, 104 e 107; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/200001389/SG-CIV) della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonché dell'atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) del Presidente della medesima Commissione, on. Carlo Taormina, promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2005 ed iscritto al n. 37 del registro conflitti fra poteri dello Stato, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha promosso, con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 5 ottobre 2005, conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;

che la ricorrente premette di aver appreso da organi di stampa «dell'arrivo in Italia della vettura Toyota a bordo della quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994», e di aver pertanto avviato — nel settembre del 2005 — uno scambio di corrispondenza con la citata Commissione parlamentare, al fine di segnalare «l'opportunità dello svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici» necessari a ciascuna delle due autorità per l'espletamento dell'attività di indagine di rispettiva competenza;

che, tuttavia, il Presidente della predetta Commissione — pur informando la ricorrente che l'organo parlamentare in questione aveva «preso in carico, previo sequestro, l'autovettura», disponendo «anche a norma dell'art. 360 c.p.p.» alcuni «accertamenti tecnici», taluni dei quali «di natura irripetibile» — comunicava, con nota (prot. n. 2005/200001389/SG-CIV) pervenuta alla medesima Procura il 21 settembre 2005, di non potere «aderire

alla richiesta» formulata, «significando che, tra l'altro, l'atto deliberativo di istituzione della Commissione», dal medesimo presieduta, «impone accertamenti non solo sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali, comprese quelle attribuibili ai molteplici passaggi giudiziari che hanno interessato la vicenda»;

che proprio per l'annullamento di tale nota — e dell'atto, adottato dal Presidente della citata Commissione parlamentare in data 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI), con il quale è stato conferito «incarico peritale» al dott. Alfredo Luzi, «volto allo svolgimento di accertamenti tecnici, anche di natura irripetibile, sull'autovettura in questione» — la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto il presente conflitto di attribuzione;

che la ricorrente evidenzia, innanzitutto, come la possibilità di configurare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato postuli — *ex art. 37*, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 — che lo stesso insorga «tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono»;

che tra questi organi sono stati inclusi — prosegue la ricorrente — tanto i «singoli giudici, in considerazione segnatamente del carattere «diffuso» che contrassegna il potere giudiziario», quanto gli «organi requirenti», in relazione, in particolare, «all'attribuzione, costituzionalmente individuata, dell'esercizio dell'azione penale» (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 150 del 1981 e n. 231 del 1975);

che — sempre secondo la Procura ricorrente — egualmente indubbia è la legittimazione passiva della Commissione parlamentare di inchiesta, avendo questa Corte «fin dal 1975» precisato che «a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono *ope constitutionis* lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò e definitivamente la volontà ai sensi del primo comma dell'art. 37» (ordinanza n. 228 del 1975; si citano anche la sentenza n. 231 e l'ordinanza n. 229 del 1975);

che, quanto «ai requisiti di ordine oggettivo», la ricorrente sottolinea come questa Corte abbia «da tempo superato la restrittiva nozione di conflitto di attribuzione come *vindicatio potestatis*, riconoscendo l'ammissibilità del cosiddetto «conflitto per interferenza» o «conflitto da menomazione» (sono richiamate le sentenze n. 126 del 1994, n. 473 del 1992, n. 204 del 1991 e n. 731 del 1988), conflitto ipotizzabile «quando un organo, pur non rivendicando a sé la competenza a compiere un determinato atto, denuncia che un atto oppure un comportamento omissivo di un altro organo abbiano menomato la sua competenza o ne abbiano impedito l'esercizio»;

che siffatta evenienza ricorrerebbe proprio nel caso di specie, giacché, se è innegabile che la suddetta Commissione parlamentare ha «il potere di compiere atti di indagine» (*ex art. 82*, secondo comma, Cost.), la decisione dalla stessa assunta «di procedere autonomamente ad accertamenti sul veicolo», con esclusione della possibilità di analogo intervento dell'autorità giudiziaria, «provoca un pregiudizio alla Procura perché le impedisce di esercitare le funzioni che le attribuisce la Costituzione»;

che, difatti, risulta precluso «il proseguimento delle indagini» che la ricorrente ha tuttora in corso, essendo, in particolare, inibito «di raccogliere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale», con palese violazione del principio della obbligatorietà della stessa «sancito dall'art. 112 della Costituzione», oltre che di quelli «di indipendenza ed autonomia della magistratura (artt. 101, 104 e 107 Cost.)»;

che la ricorrente, segnatamente, si duole di essere stata privata della possibilità «di sottoporre a sequestro l'autovettura su cui viaggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», nonché «di effettuare rilevamenti ed accertamenti sul veicolo stesso ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, attività queste tutte essenziali nell'ambito del procedimento penale in oggetto e la cui mancata effettuazione ha determinato una vera e propria paralisi» del medesimo;

che, infine, la ricorrente lamenta la sostanziale vanificazione di quella «opportunità di un effettivo coordinamento tra la Commissione e le strutture giudiziarie», presa, invece, in considerazione «all'atto dell'istituzione della stessa Commissione con Deliberazione della Camera dei Deputati del 31 luglio 2003 (art. 6, comma 3) nonché nel regolamento interno approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2004 (art. 22, comma 1)»;

che su tali basi, quindi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto il presente conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, avverso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, chiedendo l'annullamento della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/200001389/SG-CIV) emessa dalla medesima Commissione (con la quale quest'ultima ha rifiutato di aderire alla richiesta della ricorrente di valutare «l'opportunità dello svolgimento congiunto di accertamenti tecnici»), nonché dell'atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) con cui la stessa — in persona del suo Presidente on. Carlo Taormina — ha conferito incarico peritale al dott. Alfredo Luzi.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo, fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della ricorrente Procura «in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 della Costituzione e dunque gravato dell'obbligo di esercitare l'azione penale e le attività di indagine a questa finalizzate» (così, da ultimo, ordinanza n. 404 del 2005);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Commissione parlamentare di inchiesta, giacché, «a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò «definitivamente la volontà» ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953» (così ordinanza n. 228 del 1975; v. nello stesso senso sentenza n. 231 del 1975);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste materia del conflitto, in quanto lo stesso può essere proposto non solo per rivendicare la titolarità di attribuzioni costituzionalmente conferite, ma anche per la difesa di proprie competenze di natura costituzionale che si suppongano menomate o impedito in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui;

che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, della presente ordinanza;

b) che, a cura della ricorrente autorità giudiziaria, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 74

Ordinanza 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Norme della Regione Liguria - Recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 - Proroga di un anno, al 31 dicembre 2003, del termine triennale stabilito dalla legge statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di termini di decadenza per l'accertamento e il recupero, violazione delle norme dello statuto del contribuente, lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Intervenuto mutamento del quadro normativo anteriormente alle ordinanze di rimessione - Omessa valutazione - Carente motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, art. 10.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2002), promossi con due ordinanze del 15 marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nelle controversie vertenti tra Federica Gemelli, Antonio Borzonasca e la Regione Liguria, iscritte ai numeri 479 e 480 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi, promossi da altrettanti contribuenti avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all'anno 1999, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con due ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, deliberate il 14 febbraio 2005 e depositate il giorno successivo, ha sollevato questioni di legittimità dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;

che, secondo la Commissione tributaria provinciale rimettente, la norma censurata contrasterebbe sia con l'art. 117, secondo comma (*recte*: secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, in relazione alla norma statale interposta di cui all'art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sia con l'art. 119, secondo comma, della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

che i giudici *a quibus*, in punto di fatto, premettono: *a*) che detti avvisi di accertamento sono stati notificati il 1° dicembre 2003; *b*) che i contribuenti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, eccependo l'illegittimità costituzionale della norma censurata per contrasto con gli evocati parametri della Costituzione, correlati alle menzionate norme statali; *c*) che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio, nel chiedere la reiezione dei ricorsi, ha affermato che la tassa automobilistica, in quanto tributo proprio della Regione, può essere da questa disciplinata anche per ciò che attiene ai termini prescrizionali;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, la Commissione rimettente richiama i principi affermati da questa Corte nelle sentenze di accoglimento nn. 296 e 297 del 2003, aventi ad oggetto questioni del tutto analoghe, relative a norme delle Regioni Piemonte e Veneto sostanzialmente identiche a quella censurata e deduce in particolare: *a*) che la norma censurata, nel prorogare di un anno, al 31 dicembre 2003, il termine triennale per il recupero delle tasse automobilistiche di cui al citato art. 5, cinquantunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, si porrebbe in contrasto con tale norma statale interposta e, quindi, con gli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, secondo comma, Cost., che riservano alla competenza esclusiva del legislatore statale la disciplina degli aspetti sostanziali delle tasse automobilistiche, quali sono i termini di decadenza per l'accertamento ed il recupero delle stesse; *b*) che il denunciato contrasto della stessa norma censurata con l'art. 119, secondo comma, Cost. conseguirebbe anche alla violazione degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi dell'evocato parametro costituzionale, il rispetto dei quali avrebbe imposto al legislatore regionale di conformarsi al principio, stabilito all'art. 1, comma 1, per cui le norme statutarie possono essere derogate o modificate solo «espressamente», e, quindi, di esplicitare la deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta, sancito dall'art. 3, comma 3;

che, quanto alla rilevanza, la stessa Commissione rimettente afferma che, ove la questione sollevata fosse accolta, la pretesa fiscale esercitata nei confronti dei contribuenti sarebbe illegittima, perché la notificazione degli avvisi di accertamento, eseguita in data 1° dicembre 2003 entro il termine prorogato dalla norma censurata, risulterebbe invece intempestiva rispetto al termine triennale di decadenza di cui al citato art. 5, cinquantunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, scaduto il 31 dicembre 2002.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Genova, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma regionale denunciata, avendo prorogato di un anno il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di accertamento delle tasse automobilistiche, avrebbe ecceduto il termine triennale stabilito per il recupero di dette tasse dalla norma statale interposta di cui all'art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

che, di conseguenza, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, secondo comma, della Costituzione, che attribuiscono invece allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali;

che, per i giudici *a quibus*, la norma censurata stabilirebbe detta proroga anche in violazione dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati; e ciò senza nemmeno menzionare espressamente la deroga a detto art. 3, comma 3, come invece richiesto dall'art. 1, comma 1, della stessa legge n. 212 del 2000;

che, sempre ad avviso dei giudici *a quibus*, la violazione delle norme dello statuto del contribuente si risolverebbe nella violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, Cost;

che, quanto alla rilevanza, la Commissione rimettente si limita ad affermare che gli avvisi di accertamento impugnati, relativi al recupero della tassa automobilistica regionale dell'anno 1999, sono stati notificati ai contribuenti il 1 dicembre 2003, e cioè oltre il termine triennale (nella specie, scaduto il 31 dicembre 2002) stabilito dal menzionato art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge n. 953 del 1982, e che, ove la norma censurata fosse dichiarata incostituzionale, la pretesa fiscale risulterebbe esercitata illegittimamente, per il decorso di detto termine;

che, attesa l'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi debbono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che, anteriormente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore, il 1 gennaio 2004, l'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), il quale ha disposto in via di sanatoria l'applicabilità, fino al 1° gennaio 2007, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica, anteriormente emanate, che non siano conformi alla normativa statale (v., in tema, la sentenza n. 455 del 2005 e l'ordinanza n. 476 del 2005);

che, nella specie, i giudici *a quibus*, pur deducendo l'illegittimità costituzionale della norma censurata in ragione della sua non conformità alla legislazione statale, non hanno tenuto conto della incidenza sulla stessa norma del citato art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, senza motivare al riguardo;

che le questioni sono, pertanto, manifestamente inammissibili per carente motivazione sulla rilevanza, in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel corso dei giudizi principali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 75

Sentenza 22 - 24 febbraio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte e tasse - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - ICI - Facoltà dei Comuni di esentare i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT (Ente zona industriale di Trieste) dal pagamento dell'ICI relativa ad aree ed immobili destinati a fini di pubblico interesse - Ricorso del Governo - Intervento della Regione in materia non attribuita alla sua potestà legislativa dallo statuto speciale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4, art. 27.
- Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5 (Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 6 e 7).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 maggio 2005, depositato il 16 maggio 2005 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Danilo del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marco Marpillero per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 9 maggio 2005 e depositato il successivo 16 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed agli artt. da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004), il quale prevede che, «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione», i Consorzi di sviluppo industriale e l'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) possono essere esen-

tati dai comuni dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.

Secondo il ricorrente, tale esenzione dall'ICI, in quanto non prevista dalla norma statale interposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), violerebbe sia l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di sistema tributario e contabile statale, sia gli artt. da 4 a 7 dello statuto speciale di autonomia adottato con la citata legge costituzionale n. 1 del 1963, che escludono la competenza legislativa della Regione nella materia tributaria. In particolare, relativamente al contrasto della norma impugnata con l'evocato art. 117, secondo comma, lettera *e*), la difesa erariale afferma che, in mancanza dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario fissati dal legislatore statale ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., è preclusa alle Regioni la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi dello Stato. Per la stessa difesa, tale motivo di incostituzionalità non sarebbe superato dal fatto che la norma censurata richiama l'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, di attuazione dello statuto, in quanto questo articolo, secondo cui «spetta alla regione disciplinare la finanza locale», non comprenderebbe la disciplina dei tributi statali, qual è l'ICI.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle questioni sollevate.

La difesa della Regione, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità sia della censura relativa al dedotto contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost., perché assolutamente generica, sia della censura riferita alle norme dello statuto speciale, perché formulata in modo generico e non sorretta da argomentazioni autonome rispetto a quelle svolte con riferimento al denunciato contrasto con l'altro parametro costituzionale evocato (art. 117, secondo comma, lettera *e*).

Quanto al merito, la difesa della resistente, pur riconoscendo che l'ICI è tributo erariale, la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., adduce tuttavia, a sostegno della infondatezza delle questioni sollevate: *a*) che la norma impugnata sarebbe stata emanata in applicazione del citato art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, a sua volta attuativo dell'art. 4, n. 1-*bis*, dello statuto speciale che attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali»; *b*) che la stessa norma censurata attribuisce ai comuni soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di esentare dall'ICI; *c*) che, inoltre, l'impugnato art. 27 della legge regionale n. 4 del 2005 sarebbe conforme non solo alle norme dello statuto evocate dal ricorrente (artt. da 4 a 7), ma anche a quelle, non richiamate, che disciplinano l'ordinamento finanziario della Regione (artt. da 48 a 57); *d*) che il novellato art. 119 Cost. non si applicherebbe alla Regione Friuli-Venezia Giulia perché meno favorevole rispetto a quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; *e*) che, a differenza della materia dei tributi statali come l'IRAP, la Regione avrebbe comunque potestà legislativa in materia di ICI, definita «tributo proprio dei comuni», nell'ambito della potestà di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (norma, questa, ritenuta applicabile in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»); *f*) che, infine, la norma impugnata non sarebbe né irragionevole, né arbitrariamente discriminatoria, in considerazione sia della ratio legis, volta ad agevolare i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT e, quindi, le piccole e medie imprese, sia della valorizzazione del principio autonomistico delle Regioni e dei comuni in tema di agevolazioni fiscali, sia della menzionata natura «facoltizzante» della norma stessa.

3. — Con memoria tempestivamente depositata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha prodotto copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2005 relativa al ricorso.

Sulle argomentazioni difensive svolte dalla resistente, l'Avvocatura erariale ribadisce che la norma di attuazione statutaria, di cui al citato art. 9 (relativo all'«ordinamento della finanza locale») del d.lgs. n. 9 del 1997, non attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di legiferare in materia di imposte che, come l'ICI, non costituiscono «tributi propri» della stessa. Osserva, inoltre: *a*) che detta potestà legislativa non può ritenersi fondata neppure sulle norme statutarie di cui agli artt. 4, n. 1-*bis*, e 5, n. 3, in quanto l'esenzione dall'ICI prevista dalla norma impugnata non rientra né nella materia dell'ordinamento degli enti locali, né in quella concernente la istituzione di tributi propri della Regione; *b*) che l'argomento, secondo cui il censurato art. 27 della legge n. 4 del 2005 interverrebbe nella materia concernente il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, muove dall'erroneo presupposto che l'ICI, a differenza dell'IRAP, costituirebbe «tributo locale», ed è inoltre contraddittorio rispetto all'esplicito riconoscimento, da parte della stessa difesa regionale, della natura «erariale» dell'imposta comunale sugli immobili; *c*) che, infine, non conferenti sono gli argomenti difensivi fondati sul contesto

normativo nel quale si inserisce la norma impugnata e sulle finalità di quest'ultima, perché essi non incidono sulla sostanza della censura, che addebita alla Regione di aver ecceduto dai limiti di materia posti dallo statuto alla potestà legislativa attribuitale.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione ed agli artt. da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004), il quale stabilisce che, «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT possono essere esentati dai comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate».

Secondo la difesa erariale, la norma impugnata — nel prevedere, in favore dei predetti Consorzi e dell'Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT), ipotesi di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili non contemplate dalla norma statale interposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) — contrasterebbe sia con il citato art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., che riserva al legislatore nazionale la competenza esclusiva nella materia del sistema tributario e contabile dello Stato, sia con le evocate norme costituzionali dello statuto di autonomia, le quali non includono la materia tributaria tra quelle attribuite alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. In particolare, a sostegno del denunciato contrasto della norma regionale con l'art. 117 Cost., la difesa dello Stato richiama l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in mancanza dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fissati dal legislatore statale ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., alle Regioni è precluso ogni intervento legislativo sui tributi erariali, ed afferma che, nella specie, il contrasto non sarebbe escluso né dalla circostanza che la norma censurata prevede dette ipotesi di esenzione «in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione», né dal disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, il quale — nello stabilire genericamente che «spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali» — non si riferisce a tributi statali, come l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

2. — Il ricorrente censura la norma regionale impugnata evocando quali parametri sia norme della Costituzione (artt. 3 e 117, secondo comma, lettera *e*), sia norme dello statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con la citata legge costituzionale n. 1 del 1963 (artt. da 4 a 7).

Secondo il costante orientamento di questa Corte (*v.*, *ex plurimis*, le sentenze numeri 431 e 304 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), i parametri pertinenti alle questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di leggi delle Regioni a statuto speciale sono costituiti dalle norme di rango costituzionale degli statuti che regolano il regime di autonomia differenziata attribuito a dette Regioni dall'art. 116 della Costituzione o, in alternativa, dalle stesse disposizioni del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»).

È opportuno esaminare per prima la questione promossa con riferimento agli evocati parametri statutari.

3. — La Regione resistente, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità della promossa questione sotto quest'ultimo profilo, in quanto la censura non sarebbe sorretta da specifica motivazione.

L'eccezione non è fondata, perché, sia pure in modo succinto, il ricorrente basa le ragioni del denunciato contrasto sull'adeguato rilievo che le indicate norme dello statuto speciale non contemplano la materia tributaria tra quelle attribuite alla potestà legislativa della Regione.

4. — Nel merito, la questione è fondata, perché la norma regionale censurata interviene su materia non attribuita alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia dal citato statuto speciale.

4.1. — Tra i parametri statuari evocati, rileva solo l'art. 5, in quanto è l'unico che riguarda la materia tributaria. Secondo tale articolo, la potestà legislativa della Regione nella materia predetta deve esercitarsi «in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» e deve limitarsi all'«istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51». Quest'ultimo articolo, a sua volta, stabilisce che l'istituzione dei tributi regionali deve essere effettuata con legge regionale, «in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei comuni». Dal combinato disposto di tali norme risulta, dunque, che la potestà impositiva della Regione può concernere solo i tributi regionali, e cioè quei tributi che la Regione medesima ha facoltà di istituire ai sensi di detto art. 51.

L'imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla Regione e, quindi, non è un tributo regionale ai sensi dello statuto. È, invece, un tributo erariale, istituito dalla legge dello Stato (art. 1 del citato d.lgs. n. 504 del 1992) e da questa disciplinato (v., *ex plurimis*, le sentenze numeri 37, 381 del 2004 e n. 397 del 2005), salvo quanto espressamente rimesso all'autonomia dei comuni (art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1992 e art. 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»). Ne consegue che l'impugnato art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005, nell'introdurre casi di esenzione dall'ICI, interviene su materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale e si pone, perciò, in contrasto con l'evocato art. 5 dello statuto medesimo.

Tale conclusione non è smentita dal richiamo della norma impugnata al menzionato art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 9 del 1997, secondo cui «spetta alla regione disciplinare la finanza locale». Tale articolo, essendo norma di mera attuazione statutaria in tema di ordinamento degli enti locali, può riguardare, infatti, solo quella parte della finanza locale presa in considerazione dallo statuto e non quei tributi comunali che, come l'ICI, sono invece previsti e istituiti esclusivamente dalla legge statale e, nei limiti da questa indicati, disciplinati dai regolamenti comunali.

4.2. — Infine, la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha potestà legislativa in materia di ICI, non solo ai sensi delle norme statuarie, ma neanche, contrariamente a quanto sostenuto in via subordinata dalla difesa regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Essendo infatti l'ICI tributo statale, la sua disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Tale riserva di competenza impedisce che le norme denunciate rientrino nella invocata potestà legislativa concorrente e non consente, nella specie, di effettuare la comparazione richiesta dal citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione (assunte dalla Regione come più favorevoli) e quelle statuarie.

4.3. — L'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005 deve essere, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 5 dello statuto di autonomia, restando assorbita ogni altra censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 76

Ordinanza 22 - 24 febbraio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Giudizio avverso il diniego di regolarizzazione - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli stranieri in situazione di soggiorno regolare, lesione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale davanti agli organi della giustizia amministrativa - Insufficiente descrizione della fattispecie all'esame del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 119 e 142.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso con ordinanza del 26 novembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sul ricorso proposto da El Idrissi Mohammed contro la Prefettura di Terni ed altri, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 26 novembre 2004, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che, secondo quanto il rimettente riferisce, con sentenza in data 3 febbraio 2004, lo stesso Tribunale aveva respinto il ricorso volto all'annullamento di un diniego di regolarizzazione, ai sensi della legge 9 ottobre 2002, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari) opposto dall'Ufficio territoriale del Governo di Terni al datore di lavoro di un cittadino extracomunitario;

che il giudice *a quo* è chiamato ad esaminare la domanda di liquidazione delle spese di giudizio (compenstate con la predetta sentenza), presentata dal difensore dell'extracomunitario, sulla base dell'ammissione di questo al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto del Presidente del Tribunale;

che il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, invocando l'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui il patrocinio a spese dello Stato è assicurato solo al cittadino italiano e allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;

che il successivo art. 142 considera poi il processo avverso il provvedimento di espulsione di cittadini extracomunitari (di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per disporre che le relative spese sono a carico dell'erario e sono liquidate nella misura e con le modalità previste per i cittadini comunitari;

che la posizione dello straniero, il quale abbia impugnato (come è avvenuto nel giudizio definito con la predetta sentenza) il diniego di regolarizzazione ai sensi della legge n. 222 del 2002, non è dunque riconducibile agli artt. 119 e 142 citati, né viene altrimenti considerata dalla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato;

che il cittadino extracomunitario, infatti, non è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, posto che la regolarizzazione prevista dalla legge n. 222 del 2002 presuppone proprio una condizione di clandestinità, sanabile in presenza di determinate condizioni;

che, d'altra parte, l'impugnazione del diniego di regolarizzazione dinanzi al giudice amministrativo è azione ben distinta dall'impugnazione del provvedimento di espulsione dinanzi al giudice ordinario;

che, secondo il rimettente, la mancata considerazione dell'impugnazione del diniego di regolarizzazione, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si porrebbe in contrasto con gli art. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che l'estensione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato ai giudizi in materia di diniego di regolarizzazione non appare conseguibile direttamente in via interpretativa, trattandosi di un'estensione della disciplina che comporta oneri per il bilancio dello Stato;

che, secondo il giudice *a quo*, nel caso di specie sussistono gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione al beneficio (condizioni economiche disagiate e non manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso), ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha espresso il parere di congruità previsto dall'art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la questione predetta sarebbe altresì rilevante ai fini della decisione sulla domanda di liquidazione delle spese di giudizio in esame;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dubita della legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), laddove non prevedono che lo straniero che si trovi in Italia in una situazione di clandestinità possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché — in relazione alla condizione di disagio sociale e difficoltà economica che rappresenta la normalità per gli aspiranti alla regolarizzazione — affiderebbero l'esito dei procedimenti di regolarizzazione a fattori casuali (quali la possibilità dei singoli di tutelare concretamente le proprie ragioni, sostenendo l'onere del patrocinio), e perché determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto

ad altri cittadini extracomunitari, i quali potrebbero usufruire del patrocinio a spese dello Stato per contrastare provvedimenti negativi incidenti sulla possibilità di permanere nel territorio italiano (impugnazione dei dinieghi di rinnovo del permesso di soggiorno), giovandosi di una situazione di soggiorno regolare; nonché per violazione dell'art. 24 della Costituzione, perché non si potrebbe escludere che lo straniero legittimamente espulso sia comunque parte di controversie civili o amministrative che per lui rivestono vitale importanza senza avere i mezzi per sostenerle; e per violazione dell'art. 113 della Costituzione, che sostanzialmente riproduce, con uguale latitudine, il disposto dell'art. 24, riferendosi in particolare alla tutela giurisdizionale davanti agli organi della giustizia amministrativa;

che il provvedimento di rimessione fornisce una descrizione insufficiente in ordine alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice *a quo*, dal momento che si limita ad affermare che sussistono le condizioni economiche disagiate del ricorrente, quale presupposto richiesto per l'ammissione al beneficio, senza tenere presente che da tale affermazione non si desume se il cittadino extracomunitario fosse o meno in possesso dei requisiti di reddito necessari per accedere al patrocinio a spese dello Stato;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie;

che tale insufficienza della motivazione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, determina la manifesta inammissibilità della questione sollevata (*ex plurimis*: ordinanze n. 365 e n. 251 del 2005, n. 309 e n. 257 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 77

Ordinanza 22 - 24 febbraio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione - Mancata previsione in caso di contrasto tra giudicati - Denunciata violazione del divieto del *ne bis in idem* - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Codice di procedura civile, art. 391-*bis*.
- Costituzione, art. 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 391-*bis* del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 30 aprile 2002 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto dal comune di Agrigento c/ Salamone Carmela, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel corso del giudizio promosso dal comune di Agrigento per la revocazione della sentenza n. 16282 del 29 ottobre 2003, dello stesso Supremo Collegio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, come il giudice rimettente espone, con la predetta pronuncia, resa all'udienza dell'8 aprile 2003, e pubblicata il 29 ottobre 2003, il comune di Agrigento era stato condannato a corrispondere a Carmela Salamone l'importo di € 55.563,54 a titolo di indennità di espropriazione, mentre già con sentenza n. 14109, resa alla stessa udienza, ma pubblicata il 23 settembre 2003, il medesimo comune era stato condannato a versare alla Salamone, allo stesso titolo, la somma di € 60.022,50, oltre all'indennità di occupazione dello stesso fondo, pari agli interessi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna annualità;

che il comune di Agrigento, premesso che ricorreva un'ipotesi di litispendenza, e che il giudice della sentenza n. 16282 avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la violazione del principio del *ne bis in idem*, ricorreva per revocazione contro tale sentenza, deducendo, con un primo motivo di doglianza, che la Cassazione avrebbe dovuto casare senza rinvio la sentenza di merito, versandosi in un caso di impromovibilità o improseguibilità del secondo giudizio, per ragioni di ordine pubblico processuale inerenti al rispetto del *ne bis in idem*; e con un secondo motivo, che la Cassazione non avrebbe rilevato il giudicato esterno, ben rilevabile anche nel giudizio di legittimità, sollevando, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale, alternativamente, degli artt. 324 o 391-*bis* cod. proc. civ.: il primo nella parte in cui non prevede la rilevanza d'ufficio del giudicato esterno, ed il secondo, in relazione all'art. 395 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocabilità delle sentenze di

cassazione in contrasto con altra sentenza avente autorità di giudicato, e non indica tra gli errori di fatto, eliminabili con il rimedio della revocazione, quello della mancata applicazione delle eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;

che, secondo il giudice rimettente, nessuna delle due ragioni che sostengono il ricorso sono idonee a consentire la revocazione proposta *ex art. 391-bis* cod. proc. civ., in relazione all'art. 395, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., poiché la giurisprudenza di legittimità è nel senso di considerare inammissibile il ricorso fondato sul preteso omesso rilievo del giudicato;

che il ricorso neppure potrebbe essere accolto sotto il profilo della violazione dell'art. 395, numero 5, cod. proc. civ., per contrasto con altra sentenza avente autorità di giudicato, così come lo stesso giudice assume essergli stato inequivocabilmente richiesto con un terzo motivo di ricorso;

che il ricorso proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile, se non fosse stata posta una pregiudiziale di costituzionalità, che è da considerare rilevante nel giudizio *a quo*;

che la controversia non potrebbe trovare altra soluzione, restando così consacrate due soluzioni difformi sull'entità della somma riconosciuta per lo stesso titolo, reso sulla medesima *res litigiosa*, in palese violazione del principio del *ne bis in idem*;

che le modalità, pressoché contestuali, con cui si sono formate le due cose giudicate, induce a formulare meglio l'istanza di rimessione alla Consulta nel senso di chiedere uno scrutinio di costituzionalità dell'art. 391-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, con l'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353 — osserva il giudice *a quo* — si è estesa, attraverso l'introduzione dell'art. 391-bis cod. proc. civ., l'invocabilità del vizio revocatorio, limitata però all'errore di fatto;

che con tale previsione — secondo il collegio rimettente — il legislatore ha evidentemente ritenuto di ovviare ad ogni possibilità di situazione incongruente, ma non si è posto il problema della possibilità di contrasto tra giudicati nascenti dalle decisioni adottate dalla Suprema Corte che si sia avvalsa dei poteri di cui all'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., alle quali, dunque, non è estensibile la previsione di cui al numero 5 dell'art. 395 cod. proc. civ.;

che tale eventualità, pur rara a verificarsi, non può essere esclusa quando, come nella specie, entrambe le sentenze siano il risultato di una decisione della Suprema Corte nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., sia pure sulla base di accertamenti di fatto già cristallizzati nelle sentenze impugnate, ma senza piena consapevolezza dell'identità delle controversie in corso di decisione;

che nei precedenti in cui la Suprema Corte ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa all'estensione del vizio revocatorio anche alle ipotesi del contrasto fra giudicati, i problemi profilati dalle parti concernevano questioni pregiudicanti la decisione di merito, non questioni riguardanti la perfetta identità della *res litigiosa*, decisa nel merito *ex art. 384* cod. proc. civ.;

che la questione va ora ripensata, secondo il collegio rimettente, con riguardo alle sentenze rese dalla Cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., specie quando vi sia stata decisione della causa nel merito, con riferimento al parametro costituzionale di cui all'art. 24, secondo comma, Costituzione, che costituisce presidio del divieto del *ne bis in idem* e dello stesso principio di razionalità normativa, in riferimento all'antinomia costituita dall'esistenza di due concrete *regulae iuris* per la stessa controversia;

che già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 17 del 1986, stabilì che il diritto di difesa risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, come descritto dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta la funzione di nomofilachia, anche perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il numero 4 dell'art. 360 del codice di rito non sarebbe diversa da quella compiuta da ogni giudice di merito allorché esamina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame;

che tali considerazioni, ad avviso del collegio rimettente, acquistano peso ancor maggiore con la possibilità riconosciuta alla Corte di cassazione, con la novella del 1990, di decidere la causa con poteri sostitutivi del giudice di merito;

che l'intervento richiesto non sarebbe contraddistinto — come, invece, ritenuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 305 del 2001 — da un grado di manipolatività elevato, tale da investire un intero sistema di norme, e meno che mai sarebbe tale da coinvolgere un insieme di disposizioni riservato al legislatore.

Considerato che la Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 391-*bis* del codice di procedura civile là dove non prevede la revocazione di sentenze rese dalla stessa Corte nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che la questione è stata sollevata nel corso del giudizio davanti alla Corte di cassazione, promosso dal comune di Agrigento per la revocazione della sentenza n. 16282 del 29 ottobre 2003, della stessa Corte, con la quale il ricorrente era stato condannato al pagamento dell'indennità di espropriazione determinata in € 55.563,54, in presenza di altra sentenza di legittimità n. 14109 del 23 settembre 2003 — emessa fra le stesse parti in relazione ad analoga controversia — con la quale lo stesso comune ricorrente era stato condannato a corrispondere la somma di € 60.022,50, a titolo di indennità di espropriazione, oltre all'indennità di occupazione del medesimo fondo;

che il giudice rimettente — in presenza di una costante giurisprudenza di legittimità per la quale, in ipotesi di contrasto di giudicati, prevale il secondo giudicato, sempre che quest'ultimo non sia stato sottoposto a revocazione (*ex plurimis*: Cass. n. 6409 del 1999; Cass. n. 2082 del 1998; Cass. n. 997 e 833 del 1993) — non ha motivato, ai fini della rilevanza della questione proposta, su una necessaria, preliminare delibazione, in ordine all'interesse della parte ricorrente alla revocazione di una pronuncia di condanna di ammontare inferiore rispetto a quella contenuta nella sentenza che secondo la regola giurisprudenziale indicata, dovrebbe regolare i rapporti fra le parti in caso di accoglimento della domanda proposta;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie;

che tale insufficienza della motivazione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, ne determina la manifesta inammissibilità (*ex plurimis*: ordinanze n. 365, n. 309 e n. 257 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 78

Ordinanza 22 - 24 febbraio 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Processo penale nei confronti di un deputato per il delitto di ingiuria - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, nona sezione penale - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'esistenza di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Delibera della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Stefano Stefani, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, nona sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 20 giugno 2005 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 30 maggio 2005, il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con la quale, nella seduta del 4 febbraio 2004, è stato dichiarato che i fatti per cui il deputato Stefano Stefani è sottoposto a procedimento penale, relativamente al delitto di ingiuria, concernono opinioni da lui espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale premette di procedere nei confronti del deputato Stefani a seguito della querela sporta dall'on. Daniele Apolloni, in data 1° giugno 2000, relativamente ad un fatto avvenuto il giorno prima a Roma, nella sede del «Palazzo dei gruppi», allorquando il deputato Stefani, trovandosi in compagnia di altro parlamentare, nell'incrociare il querelante, gli aveva rivolto un appellativo ingiurioso, aggiungendo poi, rivolto al proprio accompagnatore, che un giudice l'avrebbe autorizzato a rivolgersi in tal modo alla persona offesa;

che, secondo quanto chiarito dal Tribunale, il riferimento ad una pretesa autorizzazione giudiziale si connette ad una precedente ed analoga condotta attribuita al deputato Stefani, il quale, a commento della decisione dell'on. Apolloni di lasciare il gruppo parlamentare della Lega Nord per iscriversi a quello di un'altra formazione politica, avrebbe utilizzato le stesse espressioni insultanti nel corso di un comizio; fatto, questo, costituente oggetto di procedimento penale per il quale la competente autorità giudiziaria aveva poi disposto l'archiviazione, sul presupposto della riferibilità della condotta all'esercizio del diritto di critica politica;

che il Tribunale, preso atto della delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati per il fatto sottoposto a giudizio, contesta che nel caso di specie possa sussistere l'immunità riconosciuta dall'art. 68,

primo comma, Cost., non invocabile per espressioni che, pure in ipotesi pertinenti al dibattito politico, abbiano sconfinato «nella pura contumelia», in «offese gratuite ed espresse con gergo di basso profilo», consistendo in «*argumenta ad hominem*, con capacità esclusivamente offensiva»;

che il Tribunale, di conseguenza, solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, assumendo che con la citata delibera si sarebbe determinata una illegittima interferenza nel procedimento penale in corso, e sollecitando l'annullamento della delibera stessa.

Considerato che la Corte è chiamata in questa fase, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a valutare esclusivamente, senza contraddittorio tra le parti, se il promosso conflitto di attribuzione sia ammissibile, sussistendone i prescritti requisiti a carattere soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma, nona sezione penale, è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene;

che analoga legittimazione ad essere parte del conflitto sussiste per la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in merito alla ricorrenza dell'immunità riconosciuta dall'art. 68, primo comma, Cost;

che, in relazione al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, attraverso la deliberazione, asseritamente illegittima, che il fatto per cui è processo sarebbe insindacabile in applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost;

che, infine, dal ricorso si rilevano le «ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come stabilito dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma, nona sezione penale;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell'avvenuta notifica, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 79

Ordinanza 22 - 24 febbraio 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Elezioni - Liste elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica - Esonero dall'obbligo di raccolta delle firme per la presentazione delle liste - Mancata estensione ai partiti politici nuovi, con simbolo nuovo, nati dalla federazione di partiti già presenti in Parlamento, che da soli fruirebbero dell'esonero - Ricorso promosso dall'associazione politica denominata «La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali» - Denunciata lesione del diritto di partecipare alla competizione elettorale in condizioni di parità con gli altri partiti - Titolarità di poteri costituzionali in capo ai partiti politici - Esclusione - Insussistenza del requisito soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Inammissibilità del ricorso - Assorbimento degli ulteriori profili.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 18-*bis*, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270; d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 9, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
- Costituzione, artt. 3 e 49.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle disposizioni di cui all'art. 18-*bis* del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e all'art. 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), promosso con ricorso dell'associazione politica «La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali» nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, depositato in cancelleria il 7 febbraio 2006 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che l'associazione politica denominata «La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali», in persona dei soci fondatori e legali rappresentanti Giuseppe Albertini, Maurizio Turco, Cecilia Maria Angioletti e Rapisardo Antinucci, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 49 della Costituzione — conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione all'art. 18-*bis* del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e all'art. 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica);

che la ricorrente, premesso che l'associazione è nata — dall'incontro tra due soggetti politici (radicali e socialisti) che hanno avuto un ruolo di primo piano nella storia politica del Paese — allo scopo di presentarsi, con proprio simbolo, ad ogni tipo di elezioni a partire dalle prossime politiche, deduce che tale obiettivo trova un ostacolo nelle regole dettate, dalla riforma elettorale del 2005, per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste dei candidati;

che, ad avviso della ricorrente, sussiste il rischio della esclusione dalla competizione elettorale in numerose circoscrizioni, stante lo strettissimo lasso di tempo a disposizione per la raccolta delle firme e la necessità di definire le candidature in anticipo rispetto alle altre formazioni politiche, con conseguente lesione del diritto di parteciparvi in condizioni di parità con gli altri partiti, ai sensi dell'art. 49 Cost;

che, infatti, nel previgente sistema, l'onere della raccolta delle firme sussisteva per tutti i partiti o gruppi politici, mentre, per effetto della riforma, sono esonerati solo:

1) i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere «all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;

2) i partiti o i gruppi che si presentano in coalizione con almeno due partiti che hanno costituito gruppi parlamentari in entrambe le Camere all'inizio della legislatura e abbiano ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni per il Parlamento europeo, purché si presentino con l'identico contrassegno delle elezioni europee;

3) i partiti o i gruppi politici rappresentanti minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni politiche alla Camera o al Senato;

che, conseguentemente, «La Rosa nel Pugno — Laici Socialisti Liberali Radicali» ha l'onere della raccolta delle firme, nonostante i diciassette parlamentari italiani, i tre parlamentari europei e i numerosi eletti negli enti territoriali, in contrasto con la *ratio* dell'obbligo stesso, che è quella di evitare che possano prendere parte alla competizione elettorale soggetti privi di radicamento politico e sociale;

che, in ordine alla propria legittimazione a sollevare conflitto, la ricorrente sostiene che i partiti politici sono titolari di attribuzioni costituzionali nei procedimenti per l'elezione delle assemblee, con conseguente qualificazione di poteri dello Stato allorché lamentino la lesione di quelle attribuzioni;

che, nel richiamare la giurisprudenza della Corte, la quale «ha ritenuto legittimati i promotori di referendum abrogativi» — secondo cui per configurare un potere dello Stato è sufficiente la titolarità di attribuzioni costituzionali il cui esercizio sia essenziale per il funzionamento degli organi costituzionali, restando secondario se il soggetto sia o meno organo dello Stato in senso proprio — deduce che, a maggior ragione, sono legittimati i partiti, non dotati di vita effimera;

che, ad avviso della ricorrente, fra le diverse funzioni che svolgono i partiti, quella relativa alle competizioni elettorali rappresenta un'attribuzione costituzionale che l'art. 49 Cost. assegna loro in via esclusiva, non essendo configurabile a Costituzione vigente altra forma di rappresentanza politica;

che, sebbene il partito politico sia una associazione di diritto comune, esso svolge il ruolo di strumento attraverso cui i cittadini concorrono a determinare la politica nazionale, assurgendo ad elemento essenziale del rapporto di rappresentanza politica che caratterizza la forma di Stato disegnata dalla Costituzione; concorso che, sempre ad avviso della ricorrente, avviene fundamentalmente con la partecipazione alle competizioni elettorali, nel cui ambito sono essenziali la «presentazione di alternative elettorali» e la «selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche»; inoltre, solo la natura costituzionale delle attribuzioni assegnate ai partiti nel procedimento elettorale giustifica la legislazione relativa al finanziamento delle campagne elettorali, con i relativi limiti di spesa e le procedure di controllo;

che, quanto alla natura legislativa dell'atto cui è riferita la lesione delle attribuzioni costituzionali, la ricorrente — consapevole dell'orientamento restrittivo della giurisprudenza della Corte — reputa soddisfatta la condizione residuale che rende ammissibile il conflitto;

che, in particolare, ad avviso della ricorrente, nella specie non sussiste neanche in astratto la possibilità di un giudizio incidentale, atteso che, ai sensi degli artt. 23 e 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 e dell'art. 66 Cost. e secondo giurisprudenza consolidata, la verifica degli atti preparatori del processo elettorale — comprensiva del controllo in ordine alla esclusione di nuove liste — è priva di tutela giurisdizionale, essendo demandata all'Ufficio centrale nazionale, che ha natura amministrativa, e alle Camere;

che, nel merito, «La Rosa nel Pugno — Laici Socialisti Liberali Radicali» sostiene che la nuova legge elettorale lede il suo diritto, garantito dall'art. 49 Cost., di partecipare in condizioni di parità con gli altri partiti alla competizione elettorale e deduce l'irragionevolezza della nuova disciplina rispetto a tre profili: la *ratio legis*, il ruolo «identitario» del simbolo, il *favor* legislativo verso la creazione di formazioni politiche più ampie;

che, secondo la ricorrente, la lesione sarebbe determinata dalla irragionevole esclusione, dalle eccezioni che consentono l'esonero della raccolta delle firme, dei nuovi partiti nati dalla federazione di forze politiche presenti nel Parlamento italiano e in quello europeo, politicamente e socialmente radicati;

che, quanto al primo profilo di irragionevolezza — sottolineato che la raccolta delle firme trova il proprio fondamento nell'apprezzabile esigenza di evitare che possano prendere parte alla competizione elettorale soggetti totalmente privi di radicamento politico e sociale —, sostiene che l'esonero, per non trasformarsi in un'inam-

missibile privilegio dei partiti presenti in Parlamento contro i nuovi competitori, dovrebbe includere tutte quelle forze politiche che non debbono dare prova del proprio seguito elettorale; e l'irragionevolezza sarebbe ancora più evidente in considerazione dei requisiti meno rigidi previsti per l'elezione al Parlamento europeo (art. 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»);

che, con riferimento al secondo profilo, deduce che il requisito della necessaria identità del contrassegno lederebbe il diritto all'identità politica dei partiti, penalizzando quelle forze politiche che, federandosi, danno vita a nuovi competitori, con conseguente inammissibile privilegio per i partiti maggiori;

che il terzo profilo di irragionevolezza si sostanzierebbe nel contrasto con il favore della nuova legislazione elettorale per l'accorpamento dei partiti più piccoli in entità di maggiore dimensione;

che, in conclusione, la ricorrente chiede che — dichiarata l'ammissibilità del conflitto — questa Corte accordi i necessari provvedimenti d'urgenza per consentire alla associazione «La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali» di partecipare con proprie liste alla competizione elettorale per le elezioni politiche del prossimo 9 aprile senza sottostare alla raccolta delle firme; e che, nel merito, dichiari che spetta alla ricorrente presentare proprie liste alle elezioni politiche alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica fruendo dell'esonero dalla raccolta delle firme, annullando, di conseguenza l'art. 18-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957 e l'art. 9 del d.lgs. n. 533 del 1993, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge n. 270 del 2005;

che, in prossimità della data di fissazione della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo, sulla base di ulteriori argomentazioni, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;

che, nel ribadire la propria legittimazione soggettiva, la ricorrente premette che è irrilevante la mancanza del nome «partito» nel proprio statuto, atteso che tale termine non ha alcuna definizione formale nella legislazione ordinaria;

che, in particolare, il principio, affermato dalla Corte con riferimento ai comitati promotori di referendum — secondo cui laddove una figura soggettiva esterna allo Stato-apparato sia titolare, in forza di norme costituzionali, di diritti o poteri da esercitare all'interno di un procedimento costituzionalmente rilevante, essa può senz'altro agire per difendere l'esercizio delle proprie attribuzioni nei confronti degli altri poteri dello Stato che prendono parte al medesimo procedimento — sarebbe, ad avviso della ricorrente, riferibile anche al caso di specie, atteso che, nel contesto del procedimento elettorale, di indubbia rilevanza costituzionale, i singoli partiti sono titolari di una posizione costituzionale insostituibile nella fase della presentazione delle candidature, riconosciuta letteralmente dall'art. 49 Cost., nel quale il termine «concorrere», con il duplice significato di «contribuire» e «gareggiare», si riferisce anche al diritto dei partiti di partecipare alle competizioni elettorali in condizioni di parità;

che la ricorrente si sofferma ancora sulla sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità del conflitto avverso un atto legislativo, non potendo essere sollevata questione di legittimità costituzionale in via incidentale; circostanza che confermerebbe la rilevanza costituzionale del procedimento per l'elezione della Camera e del Senato;

che, infine, la ricorrente ribadisce la necessità di un intervento cautelare per evitare, nelle more del giudizio, la definitiva e irreversibile lesione dell'attribuzione fatta valere con il ricorso, sostenendo che il potere cautelare della Corte — pur non essendo espressamente previsto per i conflitti tra poteri — deve ritenersi implicito nella sua funzione di garanzia costituzionale, oltre che nel diritto di azione del ricorrente, come sarebbe confermato dall'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), relativo al conflitto tra enti, e dal nuovo art. 35 della stessa legge, che ha esteso la cautela al ricorso in via principale avverso le leggi.

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, questa Corte è chiamata in via preliminare a decidere, con ordinanza in camera di consiglio senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, valutando se sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, secondo la ricorrente, i partiti politici sono titolari di attribuzioni costituzionali in base all'art. 49 della Costituzione, e che, pertanto, sarebbe ad essi applicabile il principio affermato dalla Corte rispetto ai comitati promotori di referendum;

che il principio suddetto non può essere riferito ai partiti politici, mancando il presupposto per la sua applicazione, consistente nella previsione della titolarità di uno specifico potere da parte della Costituzione, laddove l'art. 75 Cost. riconosce espressamente ad una frazione del corpo elettorale — della quale i promotori sono

competenti a dichiarare la volontà — la titolarità del potere di iniziativa referendaria e la Corte ha ritenuto che poteri dello Stato, ai fini del conflitto di cui all'art. 134 Cost., possono anche essere figure soggettive esterne rispetto allo Stato-apparato (sentenza n. 69 del 1978);

che l'art. 49 Cost. attribuisce ai partiti politici la funzione di «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» e non specifici poteri di carattere costituzionale;

che, al riguardo, è decisivo rilevare che i partiti politici sono garantiti dalla Carta costituzionale — nella prospettiva del diritto dei cittadini di associarsi — quali strumenti di rappresentanza di interessi politicamente organizzati; diritto di associazione al quale si ricollega la garanzia del pluralismo;

che le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee — quali la «presentazione di alternative elettorali» e la «selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche» — non consentono di desumere l'esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell'ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.;

che, inoltre, conferma della suddetta interpretazione si rinviene nelle scelte fatte dall'Assemblea costituente, che lasciò cadere — pur dopo lunga discussione — due proposte diverse: una volta a riconoscere ai partiti politici attribuzioni di carattere costituzionale, comprensive della presentazione di liste elettorali e del diritto di promuovere azioni davanti alla Corte costituzionale; un'altra, volta a rinviare alla legge il conferimento ai partiti di poteri propri in ordine alle elezioni e di altre funzioni di pubblico interesse, previa individuazione — da parte della stessa legge — dei requisiti di cui i partiti avrebbero dovuto essere in possesso, l'accertamento dei quali veniva demandato alla Corte costituzionale;

che, quindi, i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell'art. 134 Cost.;

che, pertanto, ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali (art. 37 della legge n. 87 del 1953);

che, ad ulteriore conferma della non accoglibilità della tesi prospettata dalla ricorrente, si deve considerare che il riconoscimento ai partiti politici di poteri costituzionali — posto che la Carta fondamentale non attribuisce espressamente tali poteri ma solo funzioni aventi rilevanza costituzionale — finirebbe con l'introdurre un nuovo tipo di giudizio costituzionale, avente ad oggetto la procedura di elezione delle Assemblee, e persino il procedimento di approvazione delle leggi;

che, infine, dalla negazione per i partiti politici di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali discende l'assorbimento degli ulteriori profili relativi all'ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 12

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006
(del Commissario dello Stato per Regione Siciliana)*

Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Personale già dipendente da case di cura private - Assunzione nei ruoli del Servizio sanitario regionale con procedure *extra ordinem* - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con principi costituzionali.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale assunto e inquadrato dal marzo 2005, in base a concorso per soli titoli, nella categoria D - Funzionario direttivo dell'amministrazione dei Beni culturali - Attribuzione della qualifica di dirigente di terza fascia - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei vincitori di concorso nella categoria D - Ingiustificato privilegio non sorretto da adeguate motivazioni né idonee procedure di selezione - Compressione del buon andamento della P.A.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Reparti ospedalieri di pediatria - Prevista presenza di un pedagogista, in alternativa allo psicologo - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con principi costituzionali (non essendo la figura del pedagogista contemplata nei ruoli del personale del servizio sanitario).

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 10, comma 11 [sostitutivo dell'art. 13, comma 4, della legge regionale siciliana 31 luglio 2003, n. 10].
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Contratti a tempo determinato dei lavoratori appartenenti all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana - Autorizzazione alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con il divieto di assunzioni a tempo indeterminato posto dalla legge finanziaria 2006.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 15.
- Costituzione, art. 119; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 595.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Iniziative private nell'ambito dei progetti integrati territoriali (PIT) - Autorizzazione *ope legis* dell'edificazione di strutture edilizie in verde agricolo - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata compromissione dell'autonomia dei Comuni nella gestione e programmazione del territorio mediante gli ordinari strumenti urbanistici - Inidoneità rispetto alla tutela dell'ambiente.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 17 [modificativo dell'art. 9 della legge regionale siciliana 29 novembre 2005, n. 15].
- Costituzione, artt. 9 e 114.

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Giornalisti del comparto regionale inquadrati nella qualifica di redattore capo *ex art. 127, comma 2, della legge siciliana n. 2/2002* - Riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del primo inquadramento nel ruolo di provenienza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata attribuzione di un ingiustificato beneficio ai fini pensionistici - Disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti regionali.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 19, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Giornalisti inquadrati nella qualifica di redattore capo ex art. 127, comma 2, della legge siciliana n. 2/2002, non ricompresi nel comparto regionale - Possibile riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del primo inquadramento nel ruolo di provenienza, previa deliberazione dell'ente di appartenenza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata disparità di trattamento fra giornalisti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII), art. 19, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio XIII dal titolo «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.

L'Assemblea Regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugunate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.

In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

La quasi totalità delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge ripropone le norme già oggetto di gravame con l'impugnativa del 14 dicembre 2005 avverso il d.d.l. 1084 secondo la corrispondenza che di seguito si riporta:

art. 2, ex art. 9, commi 3 e 6 impugnati per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 81, quarto comma della Costituzione;

art. 4, ex art. 13, comma 2, impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto civile;

art. 5, ex art. 15 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

art. 6, ex art. 17 impugnato per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione, dell'art. 19, legge n. 157/1992 e per interferenza in materia penale;

artt. 7 e 8, ex art. 18, commi 3 e 5 impugnati per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 10, comma 1, ex art. 19, comma 3 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 81, quarto comma della Costituzione;

art. 10, comma 3, ex art. 19, comma 9, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

art. 10, commi 4 e 5 ex art. 19, commi 10 e 12, impugnati per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, lettera o) della Costituzione;

art. 10, comma 6, ex art. 19, comma 19 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 81, quarto comma della Costituzione;

art. 10, comma 7, ex art. 19, comma 21 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

art. 10, commi 8 e 10, ex art. 19, commi 22 e 24 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione;

art. 10, comma 12, ex art. 19, comma 30 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

art. 10, comma 14, ex art. 19, comma 33 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione;

art. 10, comma 15, ex art. 19, comma 35 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

art. 10, comma 16, ex art. 19, comma 40 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

art. 10, comma 17, ex art. 19, comma 41 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

art. 10, comma 18, *ex art.* 19, comma 42 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

art. 10, comma 19, *ex art.* 19, comma 44, impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;

art. 11, comma 1, *ex art.* 20, comma 17, impugnato per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;

art. 11, comma 2, *ex art.* 20, comma 35, impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

art. 11, comma 4, *ex art.* 20, comma 43, impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione;

art. 12, comma 1, *ex art.* 21, comma 2, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 12, comma 2, *ex art.* 21, comma 11, impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;

art. 12, comma 3, *ex art.* 21, comma 12, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 12, comma 4, *ex art.* 21, comma 13, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 12, comma 5, *ex art.* 21, comma 16, impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;

art. 12, comma 6, *ex art.* 21, comma 25, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 13, *ex art.* 22, comma 2, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 14, comma 1, *ex art.* 23, comma 11, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 14, comma 3, *ex art.* 23, comma 17, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 16, comma 1, *ex art.* 25, comma 1, impugnato per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

art. 16, comma 2, *ex art.* 25, comma 14, impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione;

art. 16, comma 3, *ex art.* 15, impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione.

Riguardo alle sopraindicate disposizioni, non essendo emersi nell'iter parlamentare nuovi elementi che possano indurre a superare i motivi di censura adottati con il precedente atto di gravame, si ripropongono con il presente atto all'attenzione di codesta Corte le argomentazioni svolte nell'impugnativa proposta il 14 dicembre 2005, che qui integralmente si richiamano.

Le norme contenute nell'art. 1, 10, commi 2 e 11, nell'art. 15, nell'art. 17 e nell'art. 19, in quanto riproducono con modifiche norme già contenute nel cennato d.d.l. 1084 o introdotte *ex novo* nell'attuale testo normativo, danno adito a rilievi di costituzionalità per le ragioni che di seguito si espongono.

L'articolo 1, che prevede particolari forme di assunzione nei ruoli del servizio sanitario regionale e che costituisce riproduzione di analoghe norme proposte in passato con diversi disegni di legge e da ultimo con l'art. 6, comma 4 del d.d.l. n. 1084, oggetto del ricorso in data 14 dicembre 2005, sebbene adesso individui la copertura finanziaria della spesa ivi prevista, rimane tuttavia censurabile in quanto, nel consentire con procedure *extra ordinem* l'assunzione del personale già dipendente di case di cura private, si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

L'articolo 10, comma 2, che sostituisce la previsione dell'art. 19, comma 8, del disegno di legge n. 1084, tende a far conseguire la qualifica di dirigente di terza fascia a personale già assunto ed inquadrato, a far data dal marzo 2005, nella categoria D - Funzionario direttivo nell'amministrazione dei beni culturali in base ad un concorso per soli titoli. Tale beneficio non solo ingenera una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei vincitori di concorso della categoria D, che è già stato assunto nei ruoli dell'amministrazione regionale o è in attesa di assunzione e che è stato, o sarà, inquadrato regolarmente secondo le previsioni della legge regionale n. 10/2000, ma anche concede un privilegio, non sorretto da adeguate motivazioni né idonee procedure di selezione, compromettendo pertanto il buon andamento della p.a. tutelato dall'art. 97 della Costituzione.

Anche la disposizione dell'articolo 10, comma 11 si ritiene lesiva degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto consente la presenza di un pedagogista in alternativa allo psicologo nei reparti ospedalieri di pediatria.

La figura del pedagogista non è contemplata fra quelle dei ruoli del personale del servizio sanitario e pertanto, non essendone definite le funzioni, non è conseguentemente possibile stabilire una corrispondenza con quelle svolte dallo psicologo, da cui invece potrebbe desumersi che l'equivalenza dei ruoli non è sostenibile.

L'articolo 15 consente la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, in palese contrasto con quanto prescritto dal comma 595 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e pertanto costituisce violazione dell'art. 119 della Costituzione.

L'articolo 17 consente l'estensione delle previsioni dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2005 alle «iniziative private», ovvero autorizza *ope legis* l'edificazione di strutture edilizie in verde agricolo. È palese, pertanto, la compromissione dell'autonomia dei competenti organi comunali nella gestione e programmazione del proprio territorio esercitata attraverso l'adozione degli ordinari strumenti urbanistici. La disposizione è altresì censurabile sotto il profilo della non idonea tutela dell'ambiente, prescritta dall'art. 9 della Costituzione.

L'articolo 19 comma 1 riconosce l'anzianità di servizio, a far data dal primo inquadramento nel ruolo di provenienza, per i giornalisti inquadrati nella qualifica di redattore capo in attuazione dell'art. 127, comma 2 della legge regionale n. 2/2002.

Il servizio così riconosciuto, ricongiunto dall'amministrazione di appartenenza solo in base alla richiesta degli aventi diritto, costituisce un ingiustificato beneficio ai fini pensionistici per una determinata categoria professionale, non supportata da un corrispondente interesse pubblico a tale ricostruzione di carriera che ingenera, altresì, disparità di trattamento riguardo alla generalità dei dipendenti regionali, la cui anzianità di servizio viene valutata secondo gli ordinari criteri di legge.

Ad analoghe censure si presta il comma 2 dello stesso articolo che, subordinando il riconoscimento dell'anzianità di servizio nell'attuale qualifica, a far data dal primo inquadramento nel ruolo di provenienza, alla potestà dell'amministrazione presso la quale i beneficiari prestano servizio, crea disparità di trattamento anche all'interno della medesima categoria di giornalisti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni.

Dalle sopra esposte argomentazioni la disposizione in questione appare censurabile per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge 1095/stralcio XIII dal titolo: «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti» approvato dall'ARS il 20 gennaio 2006:

artt. 1, 5, 10, commi 3, 7, 12, 16, 17, 18, 11, comma 2, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

artt. 2, 10, commi 1, 6, 8, 10, 14, 11, comma 4, 16, comma 2, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 81, quarto comma della Costituzione;

art. 4 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto civile;

art. 6 per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione, dell'art. 19 legge n. 157/1992 e per interferenza in materia penale;

artt. 7, 8, 10, commi 2 e 11, 12, commi 1, 3, 4 e 6, 13, 14, commi 1 e 3, e 19, commi 1 e 2, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 10, commi 4 e 5 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117 lettera o) della Costituzione;

art. 10, comma 19, 12, commi 2 e 5 per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;

art. 11, comma 1 per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;

art. 15, per violazione dell'art. 119 della Costituzione;

art. 16, comma 1 per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

art. 17 per violazione degli artt. 9 e 114 della Costituzione;

Palermo, addì 27 gennaio 2006

IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: Alberto Di Pace

06C0094

N. 13

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006
(del Commissione dello Stato per la Regione Siciliana)

Turismo - Regione Siciliana - Campeggi esistenti e regolarmente autorizzati - Previsione della possibilità di insediamento di tutte le strutture previste dalla legge regionale n. 14/1982, anche in deroga allo strumento urbanistico nonché dell'obbligo del comune di provvedere anche successivamente a recepirli in apposita variante allo strumento urbanistico - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione con riferimento alle argomentazioni sviluppate nel ricorso n. 99/05, dei principi di ragionevolezza, di tutela del paesaggio, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

– Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, (Disegno di legge 1095, Stralcio VI) art. 1, comma 3.

– Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 114.

Turismo - Regione Siciliana - Campeggi esistenti e regolarmente autorizzati - Possibilità di esecuzione negli stessi di opere previste dalla legge regionale n. 14/1982 anche nelle fasce di rispetto del demanio e dei boschi e dei parchi di cui alla legge regionale n. 788/1976 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione, con richiamo alle argomentazioni sviluppate nel ricorso n. 99/05, dei principi di ragionevolezza, di tutela del paesaggio, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

– Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, (Disegno di legge 1095, Stralcio VI) art. 1, comma 4.

– Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 114.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio VI dal titolo «Riproposizione di norme in materia di turismo», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.

L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impuginate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.

In sede di Commissione bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

L'iniziativa legislativa, pur riproponendo con modifiche sostanziali l'analoga disposizione dell'art. 27, quinto comma del disegno di legge n. 1084 impugnato per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione, non è esente da censura in relazione ai parametri costituzionali indicati secondo le argomentazioni svolte nel precedente atto di gravame che si intendono qui integralmente richiamate.

Il provvedimento legislativo prevede infatti, all'art. 1, terzo comma, che nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati tutte le strutture previste dalla legge regionale n. 14/1982 possano essere insediate anche in deroga allo strumento urbanistico e che il comune provvede anche successivamente a recepire in apposita variante allo strumento urbanistico stesso.

Inoltre il quarto comma del medesimo articolo consente, per i campeggi esistenti e regolarmente autorizzati, l'esecuzione delle opere previste dalla cennata legge regionale n. 14/1982 anche nelle fasce di rispetto del demanio marittimo e dei boschi e dei parchi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 788/1976.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 1, terzo comma, limitatamente alle parole «anche in deroga allo strumento urbanistico»; il comune provvede anche successivamente a recepire in apposita variante allo strumento urbanistico», e quarto comma limitatamente alle parole «i campeggi regolarmente autorizzati, possono eseguire, in deroga, le opere previste», del d.d.l. 1095/stralcio VI dal titolo «Riproposizione di norme in materia di turismo», approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006, per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione.

Palermo, addì 27 gennaio 2006

IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: ALBERTO DI PACE

06C0107

N. 14

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista sanatoria edilizia per le nuove costruzioni di tipo non residenziale ultimate entro il 31 marzo 2003 e con cubatura fino a 3000 metri cubi - Esclusione del parere delle autorità competenti nei casi di opere abusive realizzate in zone soggette a vincolo successivamente alla loro edificazione - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato ampliamento della portata delle disposizioni statali in materia di condono edilizio - Compromissione degli interessi sottesi alla tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 114.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista introduzione della certificazione della qualità edilizia e abitativa quale titolo di priorità per l'ammissione alle agevolazioni, provvidenze e facilitazioni - Istituzione di un elenco speciale dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata individuazione, in sede di prima applicazione, di unico istituto per il rilascio delle certificazioni (ISCAA), senza la fissazione di un termine per l'adozione del decreto di istituzione dell'elenco speciale.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista possibilità per i privati di realizzare insediamenti produttivi in verde agricolo nell'ambito di progetti integrati territoriali, nei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo del territorio (PRUSST), nonché nei patti territoriali o nei contratti d'area - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata violazione dell'autonomia degli enti locali cui istituzionalmente compete l'attività di pianificazione e gestione del territorio - Lesione della tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 9, 97 e 114.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista applicazione sulle aree o immobili del demanio marittimo avuti in concessione o locazione delle norme della legge regionale n. 4/2003 che consentono la chiusura di terrazze di collegamento e o la copertura di spazi interni con strutture precarie - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata lesione della tutela del demanio marittimo.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, comma 12.
- Costituzione, artt. 9 e 97.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista possibilità della realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi, pur se limitatamente a quelli ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata lesione della tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 9, 97 e 114.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Prevista possibilità della realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero nelle zone destinate a verde agricolo - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata lesione della tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, comma 14.
- Costituzione, artt. 9, 97 e 114.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Previsione di deroghe a favore delle esigenze abitative di soggetti portatori di handicap - Istituzione di un vincolo di durata triennale ai fini della variazione di destinazione d'uso, vendita o locazione a terzi non portatori di handicap - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata possibilità della realizzazione di cubature eccessive rispetto ai fini, in deroga ai parametri urbanistici vigenti, da utilizzarsi per soggetti diversi da quelli originari.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio V), art. 1, commi 10 e 11.
- Costituzione, artt. 97 e 114.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio V dal titolo «Riproposizione di norme in materia di territorio», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.

L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impuginate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.

In sede di commissione bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

Il provvedimento legislativo riproduce quasi integralmente le disposizioni contenute nell'art. 26, commi 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 del disegno di legge 1084 attinenti tutte alla materia dell'edilizia ed urbanistica, che a vario titolo e per diverse motivazioni danno adito a rilievi di ordine costituzionale.

In particolare:

1) le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 appaiono lesive dei principi di cui agli artt. 3, 9 e 114 della Costituzione in quanto, ampliando la portata delle disposizioni statali di cui all'art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di condono edilizio, legittimano in Sicilia condotte penalmente sanzionate nel resto del territorio nazionale. Le norme suddette infatti consentono la sanatoria edilizia per le nuove costruzioni di tipo non residenziale ultimate entro il 31 marzo 2003 e con cubatura fino a 3.000 mc ed escludono l'acquisizione del parere delle autorità preposte alla tutela dei vincoli nei casi di opere abusive realizzate in zone che sono state soggette a vincolo successivamente alla loro edificazione. Tale ultima disposizione, in particolare, costituisce una evidente compromissione degli interessi sottesi alla tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, giacché impedisce all'autorità preposta alla relativa tutela di esprimere il proprio motivato parere e di apporre prescrizioni specifiche per rendere compatibile il manufatto con il bene oggetto della tutela;

2) la disposizione di cui all'art. 1, comma 8, nell'introdurre, con finalità senza dubbio meritevoli, la certificazione della qualità edilizia ed abitativa quale titolo di priorità per l'ammissione alle agevolazioni, provvidenze e facilitazioni, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui pur riconoscendo la necessità di una pluralità di soggetti abilitati al rilascio della certificazione da iscrivere in un elenco speciale previo bando ad evidenza pubblica, individua in sede di prima applicazione un unico istituto (ISCAA), senza nel contempo fissare un termine per l'adozione del decreto di istituzione del suddetto elenco speciale;

3) la disposizione di cui al nono comma, limitatamente all'inciso «e delle iniziative private» viola gli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto, nel prevedere la possibilità per i privati di realizzare insediamenti produttivi in verde agricolo nell'ambito di progetti integrati territoriali, nei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo del territorio (PRUSST) nonché nei patti territoriali o nei contratti d'area, costituisce un palese *vulnus* dell'autonomia degli enti locali cui istituzionalmente compete l'attività di pianificazione e gestione del territorio con conseguenze negative per un'adeguata tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività che vi risiede;

4) il comma 12 dello stesso art. 1 in quanto estende la deroga di cui all'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 consentendo la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie anche su aree o immobili del demanio marittimo ad opera del concessionario o del locatario senza necessità di autorizzazione o concessione, si pone in contrasto con gli artt. 9 e 97 della Costituzione. È di palmare evidenza il nocumento che in tal modo si arreca alla particolare tutela del demanio marittimo, che verrebbe esposto ad interventi senza alcuna possibilità di preventiva valutazione circa la compatibilità e l'impatto;

5) il comma 13 dell'art. 1 è anch'esso censurabile per violazione degli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto consente la realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi pur se limitatamente a quelli ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia;

6) parimenti il comma 14 dell'art. 1 è meritevole di censura per violazione degli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto prevede la realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero nelle zone destinate a verde agricolo;

7) lesiva dei principi di cui agli artt. 97 e 114 della Costituzione è infine la previsione dell'art. 1, commi 10 e 11 che, pure sorretta da valide finalità nell'introdurre una normativa derogatoria a favore delle esigenze abitative di soggetti portatori di handicap, prevede un vincolo di durata assai limitata nel tempo (tre anni) ai fini della variazione di destinazione d'uso, vendita o locazione a terzi. Nei fatti, verosimilmente, la norma potrebbe essere distorta nell'applicazione e consentire l'ampliamento di cubature eccessive rispetto ai fini, in deroga ai parametri urbanistici vigenti, da utilizzarsi per soggetti diversi da quelli originari.

P. Q. M.

E con rierva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 1095/stralcio V dal titolo: «Riproposizione di norme in materia di territorio», approvato dall'ARS il 20 gennaio 2006:

art. 1, commi 2, 3,4, 5, 6 e 7 per violazione degli artt. 3, 9 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;

art. 1, comma 8 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 1, comma 9 per violazione degli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione;

art. 1, commi 10 e 11 per violazione degli artt. 97 e 114 della Costituzione;

art. 1, comma 12 per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione;

art. 1, commi 13 e 14 per violazione degli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione.

Palermo, addì 27 gennaio 2006

IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: Alberto DI PACE

N. 15

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Caccia - Regione Siciliana - Attribuzione, alle ripartizioni faunistico-venatorie, delle operazioni e degli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura ed abbattimento, mediante proprio personale, dipendenti del Corpo delle guardie forestali, guardie addette ai parchi o alle riserve ed altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni - Possibilità per le predette ripartizioni di avvalersi di proprietari e conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientali, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio - Attribuzione dell'esercizio del controllo nei parchi regionali e nelle riserve naturali ai soggetti di cui possono avvalersi le ripartizioni - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciato affidamento a soggetti di cui non è stato verificato con il rilascio della licenza all'esercizio venatorio, il possesso della conoscenza e della capacità tecnica del maneggio delle armi - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 1, limitatamente agli incisi «delle guardie addette ai parchi o alle riserve» e «dei proprietari e dei conduttori dei parchi sui quali si attuano gli interventi».
- Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico - Regione Siciliana - Personale del ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale n. 53/1985 - Applicazione allo stesso personale dei benefici di cui al secondo comma della legge regionale n. 21/1986, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2004, di quelli previsti dalla legge regionale n. 21/2003 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata lesione della sfera di competenza statale in materia di previdenza.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006, (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 2, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. o).

Impiego pubblico - Personale dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo - Rideterminazione provvisoria della dotazione organica in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 - Previsione entro detto limite dell'attivazione delle procedure selettive mediante pubblico concorso in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del S.S.N. - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Dedotta riproposizione da parte della Regione del contenuto della norma di cui all'art. 19, comma 26 del d.d.l. n. 1084 impugnata con il ricorso n. 99/2005 - Richiamo alle censure ed argomentazioni sviluppate nel predetto ricorso.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, quarto comma e 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Siciliana - Contratti per acquisto e fornitura di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008 - Prevista possibilità di rinnovo per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione di almeno il 3 per cento del corrispettivo - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata deroga alle procedure stabilite dalla normativa statale e comunitaria - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI), art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio XI dal titolo «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.

L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impuginate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.

In sede di Commissione bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

Nello specifico provvedimento legislativo oggetto del presente atto:

1) l'art. 1, riproduce con modifiche le disposizioni contenute nell'art. 17 del disegno di legge n. 1084, impugnato per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto penale.

La nuova formulazione della disposizione tuttavia non supera le censure di costituzionalità per le motivazioni che di seguito si espongono.

I novellati quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1977 consentono alle ripartizioni faunistico venatorie di attuare gli interventi di controllo della fauna selvatica compresi quelli di abbattimento, a mezzo anche delle guardie addette ai parchi o alle riserve o avvalendosi dei proprietari e dei conduttori dei fondi, omettendo di prescrivere che essi posseggano la licenza per l'esercizio venatorio, contrariamente a quanto disposto dallo stesso quinto comma per le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste. La norma costituisce pertanto un palese *vulnus* all'art. 97 della Costituzione in quanto non tiene nel debito conto la tutela dell'incolumità pubblica laddove affida la realizzazione dei piani di abbattimento anche a soggetti di cui non sia stato verificato, con il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio, il possesso delle conoscenze e della capacità tecnica del maneggio delle armi;

2) i commi 1 e 2 dell'art. 2 contengono disposizioni identiche a quelle dell'art. 19, commi 4 e 25 del disegno di legge n. 1084 impuginate entrambe per violazione dell'art. 117, lettera o) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza in materia di previdenza.

Dette norme, infatti, estendono il regime previgente a quello statale, disposto per la generalità dei dipendenti regionali a decorrere dalla legge regionale n. 21/1986, a nuove categorie di dipendenti comportando altresì un maggior nuovo onere, in atto non quantificabile, che maturerà al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del più favorevole trattamento pensionistico che grava interamente sul bilancio della regione;

3) il terzo comma dello stesso articolo 2 ripropone la norma di cui all'art. 19, comma 26 del richiamato d.d.l. 1084 impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione e pertanto al riguardo si richiamano integralmente le argomentazioni a sostegno del predetto atto di gravame;

4) l'art. 3 infine ne riproduce l'articolo 21, quinto comma, impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in cui è prevista l'eventuale prosecuzione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure, stabilite anche in ossequio alla normativa comunitaria, determinando così una lesione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del d.d.l. 1095/stralcio XI dal titolo «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006:

l'art. 1, limitatamente agli incisi «delle guardie addette ai parchi o alle riserve» e «dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi» per violazione dell'art. 97 della Costituzione;

l'art. 2, primo e secondo comma per violazione dell'art. 117, lett. o) della Costituzione;

l'art. 2, terzo comma per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione;

l'art. 3 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Palermo, addì 27 gennaio 2006

IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: Alberto DI PACE

N. 16

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Trasformazione del rapporto convenzionale dei medici della medicina dei servizi - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato mantenimento in posizione soprannumeraria, a tempo indefinito, di un numero indefinito di soggetti, con onere a carico del bilancio regionale - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio IV), art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Accesso alla prima fascia dirigenziale di soggetti che in atto ricoprono incarichi di livello dirigenziale generale ed ulteriori disposizioni relative al personale - Ricorso del Commissario dello Stato - Richiamo alle censure a suo tempo proposte avverso le corrispondenti disposizioni del disegno di legge regionale n. 1084 (approvato il 7 dicembre 2005).

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio IV), art. 4 (commi 1, 2, 3 e 4).
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 117, comma secondo, lett. o).

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Ulteriore proroga al 31 dicembre 2005 del termine di applicazione della legge regionale n. 6/1997 - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata proroga di un termine già scaduto - Irragionevolezza.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio IV), art. 4, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio IV dal titolo «Riproposizione di norme nel settore sanitario e in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.

L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impuginate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.

In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

In particolare:

1) il comma 1 dell'art. 1, relativo alla trasformazione del rapporto convenzionale dei medici della medicina dei servizi, riproduce con modifiche l'art. 6, comma 1 del disegno di legge n. 1084 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

L'attuale formulazione, anche alla luce di chiarimenti forniti dal competente Assessorato ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 488/1969, non consente di superare i motivi della precedente impugnativa, le cui argomentazioni si intendono integralmente richiamate.

I sanitari interessati dalla disposizione sono, come rappresentato dall'Assessorato alla sanità con nota prot. 695 del 25 gennaio 2006, circa 600 a fronte di «circa 100» posti vacanti nelle piante organiche delle Aziende sanitarie siciliane nelle corrispondenti discipline.

Pur se tale numero, sempre secondo le informazioni dell'Assessorato, è destinato ad aumentare a seguito della definizione delle procedure di approvazione della rideterminazione delle piante organiche delle Aziende stesse non è dato conoscere né i tempi per siffatta definizione né tantomeno se alla fine ci sarà sufficiente disponibilità di posti per assorbire i medici destinatari della norma.

Il mantenimento in posizione soprannumeraria per un tempo indefinito di un altrettanto indefinito numero di soggetti con onere a carico del bilancio regionale non appare conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;

2) l'art. 4 riproduce con modifiche le norme di cui all'art. 19, commi 4, 5, 30 e 43 del disegno di legge n. 1084 impugnate per violazione degli artt. 3, 51,81 - quarto comma, 97 e 117 lett. o) della Costituzione.

Le modifiche apportate alle suddette disposizioni non sono tali da far superare le censure di costituzionalità proposte e quindi si richiamano integralmente le argomentazioni svolte nel precedente atto di gravame.

Unica novità rispetto al precedente testo è, infatti, l'indicazione e copertura degli oneri finanziari necessari a sostenere la previsione di cui al terzo comma che consentirebbe l'accesso alla prima fascia dirigenziale dei soggetti che in atto ricoprono incarichi di livello dirigenziale generale;

3) il comma 5 del medesimo art. 4, nel prorogare un termine già scaduto, appare viziato da irragionevolezza alla luce anche di quanto previsto dall'art. 10, comma 20 del disegno di legge 1095 - XIII stralcio, approvato nella medesima seduta, che più correttamente sotto il profilo della tecnica normativa interviene nella materia, e pertanto viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del d.d.l. n. 1095/stralcio IV dal titolo «Riproposizione di norme nel settore sanitario e in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio», approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006:

art. 1, comma 1 per violazione dell'art. 97 della Costituzione;

art. 4, comma 1 per violazione dell'art. 117 lett. o) della Costituzione;

art. 4, comma 2 per violazione dell'art. 97 della Costituzione;

art. 4, commi 3 e 4 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

art. 4, comma 5 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Palermo, addì 27 gennaio 2006

IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: ALBERTO DI PACE

n. 17

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Impiego pubblico - Regione Siciliana - Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione - Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciato mancato coinvolgimento, a vario titolo, delle OO.SS. - Violazione dell'art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005 che all'uopo prevede espressamente l'attività di un apposito istituendo Comitato composto dai rappresentanti dell'ARAN Sicilia, dell'amministrazione regionale e dalle OO.SS. firmatarie - Violazione del diritto dei lavoratori a partecipare, attraverso le proprie rappresentanze alla definizione di materie ed istituti di specifico interesse - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, Stralcio XII), art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 39, 51 e 97.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 – stralcio XII dal titolo «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.

L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impuginate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.

In sede di Commissione bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

L'iniziativa legislativa ripropone, con modifiche, il testo dell'art. 19, comma 15 del d.d.l. 1084, ma non ne supera i motivi dell'impugnativa proposta per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione le cui argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate ed integrate con le seguenti ulteriori specificazioni.

Il legislatore con l'iniziativa in questione detta una puntuale disciplina del trattamento giuridico ed economico degli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana senza tenere nella dovuta considerazione che la materia richiede il coinvolgimento a vario titolo delle organizzazioni sindacali, così travalicando la propria competenza in materia di personale.

L'art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002/2005, infatti, ha fatto espreso richiamo all'attività di un istituendo comitato composto da rappresentanti dell'ARAN Sicilia, dell'amministrazione regionale e dalle OO.SS. firmatarie, allo scopo di approfondire gli aspetti di carattere giuridico ed economico della materia nello specifico settore in vista della stipula di un ulteriore contratto integrativo.

La disposizione legislativa non tiene conto del suddetto impegno contrattuale né dai lavori preparatori è dato evincere il richiamo al previsto confronto con le organizzazioni sindacali. La disposizione quindi è in contrasto con il diritto dei lavoratori di partecipare, attraverso le proprie rappresentanze, alla definizione di materie ed istituti di specifico interesse e viola perciò l'art. 39 della Costituzione.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna il d.d.l. 1095 – XII stralcio dal titolo «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione» per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 39 della Costituzione.

Palermo, addì 27 gennaio 2006

IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: ALBERTO DI PACE

06C0111

N. 44

Ordinanza del 23 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 febbraio 2006) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nel procedimento tributario vertente tra Galimberti Luigi contro Comune di Lissone.

Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate non dovute - Limitazione al periodo d'imposta di tre anni anziché al periodo d'imposta dell'ultimo decennio - Contrasto con i principi della legge di delega n. 421/1992 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 23, 70 e 76; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lett. a), n. 12.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1282/2005, depositato l'8 febbraio 2005, avverso diniego rimb. n. 25 gennaio 2005 I.C.I. 1995-2004, contro Comune di Lissone proposto dal ricorrente Galimberti Luigi, via De Amicis Edmondo, 37 - 20035 Lissone (MI), difeso dall'avv. Davide Galimberti, via Edmondo De Amicis, 35 - 20035 Lissone (MI).

Ricorso avverso rifiuto rimborso n. 3887, comune di Lissone, imposta I.C.I. anni 1995-2004.

Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2005 e rubricato al n. 1282/2005, il signor Luigi Galimberti, assistito e rappresentato dall'avv. Davide Galimberti, si rivolgeva alla Commissione tributaria provinciale di Milano per sentir dichiarare la nullità o l'annullamento del provvedimento di diniego al rimborso dell'imposta I.C.I. pagata per gli anni 1995/2004 e notificato in data 25 gennaio 2005, sollevando questione di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 13, d.lgs. n. 504/1992 per la limitazione del diritto al rimborso limitatamente agli ultimi tre anni.

Il ricorrente, proprietario in Lissone dell'abitazione principale sita in via De Amicis n. 37 (foglio 5 mappale 62) e dell'annesso giardino, costituito dal terreno del foglio 5, mappale 62, dal terreno del foglio 5 mappale 306 e dal terreno del foglio 5 mappale 80, contestava l'operato del Comune di Lissone che, ritenendo il terreno del foglio 5 mappale 306 area fabbricabile soggetta ad autonoma tassazione I.C.I. lo assoggettava a tale imposizione, mentre tale terreno doveva considerarsi una pertinenza dell'abitazione e, essendo gravato da servitù di elettrodotto era da identificarsi in edificabile. Tale ricorso, rubricato al n. 9/2005 veniva discusso da questa Commissione in data 23 maggio 2005 con accoglimento della domanda.

Con l'attuale domanda il ricorrente richiede il rimborso delle somme versate per I.C.I. relativamente agli anni 1995/2004 per il terreno foglio 5 mappale 306.

Il Comune di Lissone, costituendosi in giudizio, confermava la legittimità del proprio operato sostenendo, per quanto attiene al presente ricorso, che era stato proprio il ricorrente a comunicare il valore del terreno e lo stesso ricorrente nel 2004 aveva comunicato il deprezzamento del terreno in quanto gravato da servitù di elettrodotto, concludendo per il rigetto della domanda e, in subordine, per l'accoglimento limitatamente a quanto versato negli ultimi tre anni, come previsto dal d.lgs. n. 504/1992.

La Commissione tributaria provinciale di Milano esaminato il ricorso, ritiene fondate le domande.

Questa Commissione, pronunciandosi sul ricorso rubricato al n. 9/2005 ha già emesso decisione di annullamento degli avvisi d'accertamento e liquidazione, ritenendo il terreno di cui al foglio 5 mappale 306 area pertinenza dell'abitazione principale e, quindi non assoggettabile autonomamente ad I.C.I. Le somme versate erano non dovute, pertanto *ex art.* 13, d.lgs. n. 504/1992 che limita il rimborso agli ultimi tre anni.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso ed ordina il rimborso di quanto versato per gli anni 2002-2003-2004, gravato degli interessi di legge, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente la stessa appare, a parere di questa Commissione, fondata.

Il d.lgs. istitutivo dell'I.C.I. n. 504/1992 è stato emanato in virtù della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992. Tale normativa all'art. 4, comma 1, lettera a) stabilisce «il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni», mentre l'art. 13 del d.lgs. n. 504/1992 sancisce che il contribuente può chiedere al comune il rimborso delle somme non dovute ai fini I.C.I. entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, contrastando con i principi della legge delega. La nostra Costituzione, mentre all'art. 23 stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, all'art. 70 sancisce che la funzione legislativa è esercitata dalle due Camere ed al successivo art. 76 che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo, solo in presenza di principi e criteri direttivi.

P. Q. M.

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale affinché accerti e dichiari se l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 nella parte in cui, in contrasto a quanto stabilito quale principio direttivo dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge delega n. 421/1992, limita il diritto al rimborso delle somme I.C.I. versate e non dovute al periodo d'imposta di tre anni anziché al periodo d'imposta dell'ultimo decennio sia anticostituzionale per violazione degli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione.

Milano, addì 23 maggio 2006

Il Presidente: VERNIERO

Il relatore: SQUASSONI

06C0144

N. 45

*Ordinanza del 14 novembre 2005 emessa dal Giudice di pace di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Federici Daniele*

Reati e pene - Delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione - Prevista inapplicabilità delle disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342 e 343 del c.p. quando il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni - Estensione di detta disciplina ai reati di ingiuria o minaccia aggravati ex art. 61, n. 10 c.p. - Mancata previsione - Ingiustificata discriminazione tra cittadini comuni e pubblici ufficiali, a seguito dell'abrogazione del reato d'oltraggio a pubblico ufficiale.

- Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, art. 4.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza predibattimentale del 13 ottobre 2005 nel procedimento penale R.G.269/2004 contro Federici Daniele, imputato del reato di cui all'art. 61 n. 10, e 594 c.p., sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina dallo stesso prescritta non si applichi anche al reato di ingiuria o minaccia a norma degli articoli 594 e 612 c.p. aggravati ex art. 61 n. 10 c.p. ha emanato la seguente ordinanza.

Premesso:

L'art. 4 del d.lgs. lgt. citato dispone: «non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 del codice penale, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

Tale scriminante, già ammessa nel codice penale del 1889, fu abolita con l'introduzione del codice penale del 1930, nel solco dell'ideologia del regime allora vigente e fu con solerte sollecitudine ripristinata, caduto il regime fascista, proprio con il decreto in esame.

Successivamente, ma dopo alquanto tempo, l'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha abrogato, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 341 del codice penale «Oltraggio a un pubblico ufficiale», in ragione delle disparità che tale delitto creava tra la tutela accordata alla lesione del prestigio e dell'onore della pubblica amministrazione o di un suo rappresentante e quello accordato al privato cittadino. Seguiva nell'interpretazione della Cassazione la riqualificazione di tale reato come ingiuria o minaccia, ponendo, è vero, una parificazione della situazione del privato cittadino a quella della pubblica amministrazione, ma contemporaneamente stabilendo per il cittadino un trattamento peggiore sul piano della difesa tutte le volte che il delitto di ingiuria e minaccia fosse aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 10.

L'eccezione di incostituzionalità del richiamato art. 4 del d.lgt., così come sollevata si appalesa non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione e rilevante nel caso di specie, che vede il Federici imputato di ingiurie e minacce a pubblici ufficiali in un caso in cui si potrebbe rilevare nei pubblici ufficiali stessi un eccesso delle loro attribuzioni effettuato con atti arbitrari.

Pur nella diversità degli interessi protetti, è chiara l'affinità tra l'abrogata figura criminosa dell'oltraggio a pubblico ufficiale e quella tuttora valida, dell'ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa, per cui una volta abrogato l'art. 341 c.p. avrebbe dovuto essere coordinata la relativa legge 25 giugno 1999, n. 205, con l'art. 4 del d.lgt. n. 288/1944.

La mancanza di tale coordinamento, rendendo inapplicabile la relativa scriminante, ha reintrodotto, di fatto, relativamente alla fattispecie di cui agli artt. 594 e 612 c.p. aggravati ex art. 61 n. 10 c.p., una disciplina non paritaria tra cittadini comuni e pubblici ufficiali che già il d.lgt. aveva eliminato mettendo sullo stesso piano la dignità della lesione dell'onore e del decoro dei cittadini e la dignità della lesione degli stessi beni del pubblico ufficiale, in pratica reintroducendo una disparità di trattamento priva di giustificazioni per situazioni soggettive riconosciute uguali dallo Stato e sacrificando, quindi, il diritto di difesa del cittadino.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina dello stesso prevista non si applichi anche al reato di ingiuria o minaccia a norma degli artt. 594 e 612 c.p. aggravati ex art. 61, comma I, n. 10;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Dispone la sospensione del procedimento in corso fino alla decisione della Corte costituzionale.

Ferrara, addì 26 ottobre 2005

Il giudice di pace: GIANFERRARA

06C0145

N. 46

*Ordinanza del 18 agosto 2005 emessa dal Tribunale dei minorenni di Firenze
nel procedimento penale a carico di B. F.*

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Misure cautelari - Custodia cautelare - Applicabilità quando si procede per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lett. e-bis), cod. proc. pen. (delitti di furto in abitazione e furto con strappo di cui all'art. 624-bis, cod. pen.) - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza del sistema delle misure cautelari minorili - Disparità di trattamento tra imputati in ragione del reato.

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, art. 23; codice di procedura penale (nuovo), art. 380, comma 2, lett. e).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza di convalida, di applicazione di misura cautelare e di rimessione alla Corte costituzionale per non manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionale.

Il g.i.p. vista la richiesta del p.m. in data 16 agosto 2005 tesa alla convalida dell'arresto ed all'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di B. F. nato il 21 ottobre 1988 a Babaita (Romania), *alias* M. I. nato il 21 ottobre 1987 in Romania, *alias* M. A. nato il 21 ottobre 1988 in Romania, *alias* R. G. nato il 13 marzo 1988 in Romania, sottoposto ad indagini per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 c.p. commesso in Firenze il 15 agosto 2005 (in concorso con altri quattro minori e due maggiorenni separatamente giudicati) sentito il minore ed il difensore;

O S S E R V A

Il giovane è stato arrestato nella quasi flagranza di tentativo di furto, commesso in concorso con altri sei giovani, di una vettura di proprietà di Andrea Pieri; il delitto risulta altresì pluriaggravato dalla violenza esercitata sulla vettura, dalla circostanza che questa, parcheggiata sulla pubblica via, era stata esposta alla pubblica fede e dal numero delle persone.

Dal verbale di arresto si apprezza che la polizia giudiziaria, intervenuta in seguito a una telefonata di un cittadino, ha identificato i sette giovani come gli autori del furto (in particolare il B. come uno degli autori materiali del reato, introdottosi a frugare nell'automobile), li ha inseguiti e, senza perdere il contatto visivo con gli stessi, li ha bloccati alcune centinaia di metri dopo ed infine ha proceduto al loro arresto.

Non occorre aggiungere altro per concludere che la polizia giudiziaria ben poteva ipotizzare il delitto poi contestato dal p.m. per il quale, pur nella forma del tentativo, la legge minorile penale vigente ammette, nell'ipotesi di flagranza o quasi flagranza, l'arresto. La verifica della ricorrenza della flagranza assorbe l'esame della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza presupposto probatorio delle misure cautelari.

Peraltro nel caso di specie difficilmente può contestarsi che ricorra altresì un consistente pericolo di reiterazione di reati analoghi (presupposto cautelare delle misure cautelari): il giovane, è al suo settimo arresto in pochi mesi, ha totalizzato 12 denunce penali dal marzo 2004 ad oggi, ha fornito vari nomi falsi in occasione di diversi controlli (a tutt'oggi non ha con sé documenti di identità ed è reticente sulle origini familiari), continua a mantenere una vita randagia, rifiutando le occasioni di collocamento educativo che gli sono state offerte, non dimostra interesse per impegni di studio e frequenta ambienti inadeguati. Vieppiù difficilmente potrebbe riconoscersi che una misura diversa dalla custodia cautelare (come il collocamento in comunità irrogato agli altri correi minori) sarebbe idonea nella fattispecie, in considerazione della vacuità dei ripetuti ammonimenti finora ricevuti e rifiutati dal ragazzo.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16-23, d.P.R. n. 448/1988 è consentito l'arresto dei minori colti in flagranza di uno dei delitti per i quali può essere disposta la custodia cautelare. E dunque i reati seguenti: 1) delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena... della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni; 2) delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 380 lett. e), f), g), h) del c.p.p.; 3) in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

Nel presente caso, applicati i criteri di cui al combinato disposto dell'art. 19, quinto comma d.P.R. n. 448/1988 e 278 c.p.p. (considerata la riduzione minima per il tentativo e la diminuzione della minore età, rispettivamente un terzo della pena ed un giorno) deve escludersi l'applicabilità della misura cautelare più grave in relazione alla pena prevista in via generale (la legge prevede nella fattispecie una pena massima di sei anni, sette mesi

e ventinove giorni) e deve rilevarsi che la custodia cautelare è consentita unicamente ai sensi dell'art. 380, lett. e) c.p.p. in relazione all'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2) prima ipotesi, prevista per il furto, consumato o tentato, commesso con violenza sulle cose.

Ricorrendo in tutta evidenza l'ipotesi di furto aggravato anche *ex art.* 625, primo comma, numero 2) prima ipotesi, sarebbe integrato altresì il presupposto normativo per l'applicazione della custodia cautelare richiesta dal p.m.

In sostanza, nella fattispecie, ricorrerebbero tutti i presupposti per l'applicazione della misura cautelare più restrittiva.

Peraltro non può non confrontarsi la situazione del caso di specie con quella conseguente alla introduzione dell'art. 624-*bis* c.p., e interrogarsi sul rispetto del principio di eguaglianza. È noto infatti che per il tentativo di furto in abitazione, pur aggravato dalla violenza sulle cose, in conseguenza di una scelta legislativa non è consentita l'applicazione della custodia cautelare (in tal senso, a conferma di una piana lettura delle norme, *cf.* Cass. IV pen. n. 9126 in data 21 dicembre 2004 - 8 marzo 2005 — che ha ipotizzato una svista legislativa — e Corte cost. ord. 24 aprile 2003, n. 137).

Si osserva insomma che ove il prevenuto avesse commesso un tentativo di furto in abitazione pluriaggravato (reato sicuramente più grave del presente) non potrebbe essere ristretto in Istituto penale minorile, mentre potrebbe e dovrebbe esserlo nel caso presente di tentativo di furto pluriaggravato di una vettura.

La conclusione a cui si perviene appare dunque viziata sotto il profilo del principio di eguaglianza in quanto dovrebbe applicarsi un trattamento cautelare più pesante per un reato più lieve. In ogni caso, stante il carattere di eccezionalità dell'applicazione delle misure cautelari nei confronti dei minorenni, la scelta legislativa presenterebbe i caratteri della evidente irragionevolezza.

Non può dubitarsi della rilevanza della suddetta questione di non manifesta infondatezza nella fattispecie in cui, lo si ribadisce, misure diverse dalla custodia cautelare appaiono inadeguate in relazione alle caratteristiche soggettive del giovane.

Il giudizio deve pertanto essere sospeso con rimessione alla Corte costituzionale della non manifesta infondatezza del combinato disposto degli artt. 23, d.P.R. n. 448/1988, 380, lett. e) c.p.p. nella parte in cui ammettono l'applicazione della custodia cautelare per il reato di cui agli artt. 56-624-625 primo comma n. 2 prima ipotesi, confrontati con la disciplina cautelare penale prevista dall'art. 23 d.P.R. n. 448/1988 per il tentativo di furto in abitazione aggravato, in relazione all'art. 3 Cost. e comunque per evidente irragionevolezza.

Tanto premesso, ritenuto che la sospensione del giudizio non interdice emissione di misure diverse da quella richiesta dal p.m. e rimessa alla Corte costituzionale, deve purtuttavia rilevarsi che:

l'arresto appare legittimo in quanto, con valutazione *ante causam*, la polizia giudiziaria ben poteva ipotizzare l'applicabilità della custodia cautelare nel caso di specie;

se non la custodia cautelare appare necessario (nel rispetto del principio di proporzionalità e dovendosi escludere la futura concedibilità di benefici minorili) applicare la misura del collocamento in comunità e affidare il giovane all'USSM competente.

P. Q. M.

Convalida l'arresto operato dalla Questura di Firenze nei confronti di B. F. nato il 21 ottobre 1988 a Babaita (Romania), (alias M. I. nato il 21 ottobre 1987 in Romania, alias M. A. nato il 21 ottobre 1988 in Romania, alias R. G. nato il 13 marzo 1988 in Romania);

Solleva d'ufficio questione di non manifesta infondatezza degli artt. 23, d.P.R. n. 448/1988, 380 lett. e) c.p.p. nella parte in cui ammettono l'applicazione della custodia cautelare per il reato di cui agli artt. 56-624-625, primo comma, n. 2, prima ipotesi, confrontati con la disciplina cautelare penale prevista dall'art. 23, d.P.R. n. 448/1988 per il tentativo di furto in abitazione aggravato, in relazione all'art. 3 Cost. e comunque per evidente irragionevolezza;

Sospende il giudizio relativamente alla richiesta del p.m. di applicazione della custodia cautelare e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Applica al giovane predetto la misura del collocamento in comunità;

Affida il giovane all'USSM di Firenze;

Indica la data del 15 novembre 2005 quale termine, allo stato, di durata massima della misura applicata;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza al p.m. ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 17 agosto 2005

Il giudice: TROVATO

N. 47

*Ordinanza del 9 novembre 2005 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di Basso Miriam*

Ambiente - Regime dei rottami ferrosi - Esclusione dalla normativa dei rifiuti - Contrasto con la nozione di «rifiuto» della Direttiva CEE 91/1956 e della Corte di giustizia delle Comunità europee - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 25 e 29, limitatamente alla lett. a), aggiuntivo all'art. 6, comma 1, lett. q-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- Costituzione, artt. 11 e 117.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale emarginato nei confronti di Basso Miriam, nata a Canale l'11 agosto 1980 e residente a Castagnole Lanze, via Vittoria, 8, per il reato di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. 22 febbraio 1997, n. 22, accertato in Castigliole d'Asti il 4 marzo 2003 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 7 aprile 2003.

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero dott. Vincenzo Paone in data 14 gennaio 2005, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che:

a) la Procura della Repubblica di Asti ha svolto indagini preliminari nei confronti di Basso Miriam, quale amministratore unico dall'8 ottobre 2002 della società Magifer S.r.l., con sede in Costigliole d'Asti, strada Chiaberto 1;

b) questa società è autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti descritte nei punti D13 e D15 dell'allegato B) al d.lgs. 5 febbraio 1977, n. 22, (raggruppamento preliminare e deposito preliminare dei rifiuti in luogo diverso da quello di produzione) nonché all'operazione di recupero indicata al punto R13 dell'allegato C del predetto d.lgs. n. 22/1977 (messa in riserva dei rifiuti); essa ha inoltre trasmesso alla provincia di Asti la comunicazione di inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi soggetta alla procedura semplificata in conformità agli artt. 31, secondo comma, 33 del d.lgs. n. 22/1977 relativamente ai rifiuti di ferro, ai rifiuti 3.1, 3.2, 5.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 del d.m. 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi, sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1977, n. 22»;

c) nei sopralluoghi compiuti nel corso degli anni 2003 e 2004 i funzionari dell'ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione ambientale) Piemonte hanno accertato che:

c1) la società riceve materiali ferrosi (quali ad es. fusti di lamiera e imballaggi in metallo classificati con il CER 150104) e non ferrosi provenienti da vari produttori; tali rottami sono correttamente accompagnati da formulari di identificazione quali rifiuti, trattandosi di scarti o residui di lavorazioni, dei quali i produttori si sono disfatti non potendo utilizzarli altrimenti nel proprio ciclo produttivo;

c2) su questi rifiuti la Magifer avolge operazioni di cernita e di adeguamento volumetrico finalizzato a ottenere materiali di dimensioni conformi alle c.d. specifiche CECA, richieste per l'invio alle fonderie;

c3) stando alle stesse dichiarazioni del responsabile tecnico della società, i materiali derivanti da queste operazioni sono «recuperati» e vengono perciò considerati «materia prima secondaria» pronta per la destinazione in acciaieria;

c4) secondo i responsabili della Magifer S.r.l., quindi, una volta eseguite le operazioni di recupero su delineate, il rottame perderebbe la natura di «rifiuto» ed infatti non viene più movimentato né dalla Magifer né dalle acciaierie destinatarie, nel rispetto delle norme del d.lgs. n. 22/1997, proprio sul presupposto che il rifiuto verrebbe trasformato dalle operazioni di recupero in «materia prima secondaria»;

d) questa impostazione non condivisa dal pubblico ministero, il quale ritiene che la cessione alle acciaierie dei rottami e degli sfridi ferrosi e non, derivanti dalla cernita, integri il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi previsto dall'art. 51, primo comma, lett. a) del d.lgs. n. 22/1997;

e) il rappresentante della pubblica accusa reputa tuttavia che essa trovi un fondamento normativo, oltre che nel d.m. 5 febbraio 1998, nella lettera *q*-bis dell'art. 6 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dall'art. 1, comma 29 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Deleghe per il riordino della legislazione in materia ambientale», e nel disposto dei commi 25, 26, 27 e 28 del medesimo art. 1 della legge n. 308/2004;

f) il pubblico ministero ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tutte le norme primarie sopra citate per contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, perché esse determinerebbero un'ingiustificata restrizione della sfera di operatività della direttiva CEE, sottraendo alla disciplina del «rifiuti» gli scarti di lavorazione o i residui dei cicli produttivi consistenti in rottami ferrosi o non ferrosi e ha chiesto, in subordine, qualora la questione sollevata fosse ritenuta manifestamente infondata, l'archiviazione del procedimento:

Ritenuto che:

1) l'art. 6, lett. *a*) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato *A*) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi»; come si vede si tratta di una definizione assai ampia in forza della quale tutte le sostanze e gli oggetti inclusi nell'allegato *A*) costituiscono rifiuti e sono, quindi, soggetti alla relativa disciplina, a meno che essi non siano legalmente (ossia senza violare un obbligo giuridico di disfarsene) utilizzati dal produttore nel suo ciclo produttivo; essa riproduce fedelmente la definizione data dall'art. 1 lett. *a*) della Direttiva del Consiglio della CEE n. 91/156 del 18 marzo 1991;

2) il d.m. 5 febbraio 1998 recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997» all'art. 3, comma 3, statuisce che «restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione»; ne consegue che a contrario, debbono ritenersi esclusi dalla disciplina dei rifiuti quei residui derivanti dalle operazioni di recupero, che, come quelli trattati dalla Magifer, vengono effettivamente utilizzati come materia prima in altri cicli produttivi; tuttavia, come ricorda il p.m., l'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, trattandosi di norma secondaria contrastante con quella primaria dell'art. 6, lett. *a*) del d.lgs. n. 22/1997 deve essere disapplicato dall'autorità giudiziaria;

3) l'art. 1, comma 29 della legge n. 308/2004 nell'introdurre la lettera *q*-bis dell'art. 6 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio definitivo «materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate»;

4) l'art. 1, comma 25 della legge n. 308/2004 statuisce che i rottami derivati da scarti di lavorazione o prodotti da cicli produttivi o di consumo, individuati dal comma 29 «sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche» e sono «sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti»;

5) l'art. 1, comma 26 della legge n. 208/2004, dopo aver fatto salvo il disposto dell'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv. con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, stabilisce che le materie prime secondarie come definite dal comma 29 non sono sottoposte al regime dei rifiuti se di detti rottami «il detentore non si disfi o non abbia deciso di disfarsi o non abbia l'obbligo di disfarsi» e quindi non li conferisca a «sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero e dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici»;

6) l'art. 1, comma 27 della legge predetta attribuisce ai fornitori o produttori esteri di rottami la facoltà di certificarne la natura di materie prime secondarie, a condizione che questi soggetti si iscrivano all'albo nazionale delle imprese effettuanti la gestione dei rifiuti ai sensi del successivo comma 28;

7) l'art. 1, comma 28 della legge n. 308/2004 prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 22/1997, precisando che tale sezione sia riservata alle imprese straniere, anche extraeuropee, che effettuino le operazioni di recupero dei rottami elencate nell'allegato *C*) al d.lgs. n. 22/1997, osservando le condizioni e le modalità tecniche riportate nell'allegato 1 al d.m. 5 febbraio 1998;

8) l'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv. con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, detta l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto contenuta nell'art. 6, lett. a) del d.lgs. n. 22/1997, articolandola in due commi: nel primo definisce il significato delle formule «si disfī», «abbia deciso» e «abbia l'obbligo di disfarsi»; nel secondo esclude che ricorra in capo al produttore la volontà o l'obbligo di disfarsi del rifiuto limitatamente ai residui di produzione o consumo, a condizione che tali residui siano riutilizzati in un qualunque ciclo produttivo, anche diverso da quello che li ha prodotti, tal quali e senza recare pregiudizio all'ambiente o dopo un trattamento che però non comporti nessuna delle operazioni di recupero individuate nell'allegato C) del d.lgs. n. 22/1997, di seguito elencate:

«R1. Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

R2. rigenerazione/recupero di solventi;

R3. riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

R4. riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;

R5. riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

R6. rigenerazione degli acidi o delle basi;

R7. recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;

R8. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;

R9. rigenerazione o altri impieghi degli oli;

R10. spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;

R11. utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;

R12. scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13. messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

9) allorché venga eccepita una questione di legittimità costituzionale, l'autorità giudiziaria deve dapprima verificarne la rilevanza e successivamente deliberare se sussista quanto meno il dubbio circa la fondatezza della stessa;

10) la rilevanza implica che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione ossia che essa abbia natura pregiudiziale;

11) i commi 27 e 28 dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono senz'altro irrilevanti, perché l'indagato non è un produttore estero di rottami, bensì un operatore nazionale;

12) parimenti irrilevante è l'art. 14, comma 2, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv. con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, che detta l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto contenuta nell'art. 6, lettera a) del d.lgs. n. 22/1997, perché se è vero che esso comporta una restrizione della categoria dei rifiuti, tuttavia questa norma non si applica al caso in esame; infatti i rottami trattati dalla Magifer S.r.l., secondo la stessa prospettazione del rappresentante della pubblica accusa, non vengono utilizzati tal quali dalle acciaierie, bensì dopo un trattamento che comporta proprio una delle operazioni tipiche di «recupero», elencate nell'allegato C) ossia quella *sub* R13; essi in ogni caso sono beni di cui i produttori si sono disfatti oggettivamente, cedendoli alla Magifer per il recupero e che quindi già hanno la qualità di rifiuti, con la conseguenza che non occorre indagare sull'esistenza o meno della volontà o dell'obbligo di disfarsi in capo ai produttori, perché già avendo acquisito la qualità di «rifiuti» non può trovare applicazione la deroga prevista dal secondo comma; questa deroga è, infatti, limitata a due dei tre presupposti del «rifiuto» ossia la volontà o l'obbligo di disfarsi, che possono riguardare soltanto il produttore del rifiuto e non già colui che lo gestisce, perché quando la sostanza giunge al gestore dei rifiuti ha già acquisito la qualifica di «rifiuto», dalla quale non può più giuridicamente liberarsi; in altre parole la norma dell'art. 14, comma 2 della legge n. 178/2002 non può essere utilmente invocata dalla Magifer per escludere la sussumibilità dei rottami dalla stessa gestiti nella categoria dei «rifiuti»;

13) sono invece rilevanti l'art. 14, comma 1 della legge n. 178/2002 e i commi 25 e 29 dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, perché i rifiuti trattati dalla Magifer sono per l'appunto i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o altre spe-

cifiche nazionali e internazionali, menzionati nei predetti commi 25 e 29 dell'art. 1 della legge n. 308/2004 ed è evidente che essi sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti in forza del combinato disposto di queste due norme, mentre ove esse fossero rimosse dall'ordinamento giuridico anche la loro cessione alle acciaierie verrebbe disciplinata dal d.lgs. n. 22/1997; è altresì evidente che ad essi si applicherebbe anche l'interpretazione autentica contemplata dall'art. 14, comma 1, della legge n. 178/2002, una volta che, rimosse dall'ordinamento giuridico le due norme le quali attribuiscono loro la natura giuridica di «materie prime secondarie», dovessero essere restituite alla disciplina giuridica dei «rifiuti»;

14) tuttavia, la questione è manifestamente infondata con riferimento all'art. 14, comma 1, della legge n. 178/2002, perché questa norma nell'interpretare le parole «si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi» non attribuisce ad esse un significato diverso e più circoscritto di quello loro pertinente in base al significato letterale delle parole usate e all'interpretazione logica di esse;

15) la questione è invece non manifestamente infondata con riferimento al combinato disposto dei commi 25 e 29 dell'art. 1 della legge 308/2004, perché esso esclude dalla disciplina dei rifiuti, qualificandoli «materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali»;

16) è noto che la Direttiva del Consiglio n. 156 del 19 marzo 1991 ha modificato la precedente Direttiva 75/442/CEE e ha:

16a) posto a base delle modifiche «un livello elevato di protezione dell'ambiente» (1° considerando);

16b) stabilito in via generale la necessità dell'autorizzazione per tutte le imprese che «provvedono alla smaltimento e al recupero dei rifiuti», nonché per le imprese che a qualsiasi titolo «si occupano di rifiuti, come gli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione», statuendo che tale autorizzazione debba essere conseguita da tutti gli stabilimenti o imprese che svolgano operazioni di smaltimento o di recupero (artt. 9 e 10), sul presupposto che tale scelta legislativa sia indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo della tutela dell'ambiente (8° e 10° considerando; artt. 9 e 10);

16c) consentito in via eccezionale la sostituzione dell'autorizzazione con una iscrizione in favore degli stabilimenti che «trattano i propri rifiuti o recuperano rifiuti», ma «a determinate condizioni e purché rispettino le esigenze di tutela dell'ambiente» (9° considerando), statuendo che siano tenuti ad osservare la formalità dell'iscrizione presso le competenti autorità nazionali gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono i propri rifiuti nei luoghi di produzione e quelli che recuperano rifiuti prodotti da terzi, purché:

16c.1) non si tratti di rifiuti tossici e nocivi;

16c.2) «le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione»;

16c.3) lo smaltimento e il recupero avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (aria, acqua, suolo, fauna, flora, rumori, odori, danni al paesaggio e a siti di particolare interesse) (art. 11);

16d) dato del «rifiuto» la definizione riprodotta dall'art. 6, lett. a) del d.lgs. n. 22/1977 (art. 1, lett. a);

16e) fatto obbligo agli Stati membri, per quanto qui interessa, di «promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie o l'uso di rifiuti come fonte di energia» (art. 3, comma 1, lett. b);

17) come si vede la Direttiva CEE impone agli Stati membri di sottoporre a controlli amministrativi tutte le operazioni di gestione dei rifiuti e consente soltanto una graduazione di questi controlli, ma esclude che una qualsivoglia attività di gestione dei rifiuti possa essere liberamente svolta;

18) sul punto si è già pronunciata la Corte di Giustizia delle Comunità europee, la quale nella sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, occupandosi in sede di interpretazione pregiudiziale dell'art. 14, legge 178/2002, ha stabilito che la nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442 non deve essere interpretata nel senso di escludervi i residui di produzione o di consumo quand'anche possano essere o siano effettivamente riutilizzati in un nuovo ciclo di produzione o di consumo, con o senza trattamento preventivo;

19) da ultimo la Commissione dell'Unione europea in data 5 luglio 2005 ha contestato alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi derivanti dalla Direttiva 75/442 modificata dalla Direttiva 91/156, «avendo adottato e mantenendo in vigore l'articolo 1, commi da 25 a 27 e comma 29 della n. 308 del 15 dicembre 2004, per mezzo del quale alcune sostanze o oggetti, i quali ai sensi della Direttiva 75/442 modificata sono da considerarsi rifiuti, vengono invece sottratti all'ambito della legislazione italiana sui rifiuti» (vedila in www.dirittoambiente.com);

20) alla luce di quanto precede non è manifestamente infondato il dubbio che i commi 25 e 29 dell'art. 1 della legge 308/2004 si pongano in contrasto con la normativa di fonte comunitaria, perché sottraggono alla disciplina dei rifiuti, nell'accezione dell'art. 1, lett. a) della Direttiva, i rottami ivi descritti, così restringendo la sfera di operatività sul territorio nazionale della Direttiva CEE;

21) a differenza dei Regolamenti CEE, la Direttiva non è immediatamente efficace nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, per cui il giudice nazionale non è legittimato a disapplicare o non applicare la legge nazionale con essa contrastante;

22) le norme sopra citate devono quindi essere applicate con la conseguenza che la richiesta di archiviazione del p.m. dovrebbe essere accolta perché il fatto non sussiste, giacché sulla base della normativa nazionale i rottami trattati dalla Magifer non costituiscono «rifiuti» in senso giuridico;

23) va quindi sollevata la questione di legittimità costituzionale: come argomentato dal p.m., i commi 25 e 29 dell'art. 1 della legge 308/2004 appaiono porsi in contrasto con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, perché essi violano i precetti costituzionali che fanno obbligo all'Italia di consentire alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni (art. 11) e di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della potestà legislativa (art. 117);

24) la questione sollevata è ammissibile, perché con essa non si chiede alla Corte costituzionale di invadere la sfera di discrezionalità riservata al potere legislativo, creando nuove fattispecie di reati, ma di verificare se una norma di legge ordinaria contrasti o meno con la Costituzione e quindi se il legislatore ordinario, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia o meno violato un principio (quello della subordinazione al diritto comunitario), recepito nella nostra Costituzione e, come tale inderogabile stante il carattere rigido della nostra legge fondamentale; ove la Corte costituzionale dovesse, infatti, accogliere la questione proposta, verrebbe semplicemente ripristinata la sfera di operatività della nozione di «rifiuto» come definito dall'art. 1, lett. a) della Direttiva CEE 91/156, già recepito dall'art. 6, lett. a) del d.lgs. n. 22/1997, senza con ciò intervenire sulla disciplina sanzionatoria, già stabilita dal legislatore nazionale e da questo eventualmente liberamente modificabile.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 25 e 29 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», il secondo limitatamente alla lettera q-bis introdotta nell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso nei confronti di Basso Miriam.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché di notificarla all'indagato e comunicarla al p.m.

Asti, addì 8 novembre 2005

Il giudice: TIRONE

N. 48

Ordinanza del 21 ottobre 2005 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Varcaccio Garofalo Giuseppe contro Ministero dell'interno ed altri

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprietà del bene e segnatamente sul diritto del terzo non trasgressore - Sproporzione tra violazione e conseguenze economiche della sanzione - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello all'uguaglianza - Disparità di trattamento tra conducenti di veicoli a due ruote e di altri veicoli - Violazione dei diritti di azione e difesa, della parità delle parti in giudizio e dei principi in materia di sanzioni amministrative - Richiamo alla sent. n. 27/2005 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 42 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 862/2005 del R.G.S.A. tra Varcaccio Garofalo Giuseppe, C.F. VRCGPP45B22L245G, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), Corso Umberto I n. 283, presso l'avv. Carmela Corradini che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di opposizione, opponente;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, c/o Ministero dell'interno, opposto e Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Napoli, in persona del prefetto, legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Napoli, Palazzo del Governo, opposto (per conoscenza).

Oggetto: opposizione a Verbale di contestazione.

NARRATIVA

Con ricorso depositato nei termini di cui all'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Varcaccio Garofalo Giuseppe ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 503525517, serie 2005 n. 0010255, elevato il 5 ottobre 2005, alle ore 13.20, nel comune di Trecase (NA), in via C. Cattaneo, dai Carabinieri della Stazione di Boscoreale (NA), per violazione dell'art. 171, commi 1 e 2 del c.d.s., in suo danno, e relativi al ciclomotore Piaggio Beverly 500 cc, tg. BX57819, di cui è proprietario, con il quale veniva effettuato il sequestro del predetto ciclomotore, che circolava contro la sua volontà, condotto nell'occasione da Varcaccio Garofalo Ivo, con terza trasportata Ciniglio Gisella, priva di casco.

Ha dedotto la illegittimità della opposta contravvenzione,

Preliminarmente: la illegittimità costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 c.d.s. e 213, comma 2-*sexies*, così come modificati dal d.l. 30 giugno 2005, conv. in legge 17 agosto 2005, n. 168, recante «disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione;

Nel merito: che il passeggero terzo trasportato era privo di casco protettivo, poiché sottrattogli poco prima, come da denuncia in atti.

Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

Ciò premesso, il giudicante, aderendo all'eccezione formulata dall'opponente, rileva la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 del c.d.s. e dell'art. 213, comma 2-*sexies*, così come modificato dal d.l. 30 giugno 2005, conv. in legge 17 agosto 2005, n. 168, e solleva questione di legittimità costituzionale dei detti articoli nella parte in cui «È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171», per i seguenti motivi:

1 — Violazione dell'art. 42 della Costituzione, in quanto con la sanzione accessoria del sequestro, prodromica alla confisca obbligatoria, si sottrae la proprietà del bene al legittimo proprietario e/o possessore, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limite di tempo, ancorché ormai privo della legittimazione attiva.

2 — Ulteriore violazione dell'art. 42 della Costituzione è la mancata previsione della norma dell'appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore, il che costituisce una sottrazione immotivata, illegittima ed, in ultima analisi, illecita del bene a soggetto non responsabile. In ogni caso non può ritenersi superata la detta violazione dalla previsione di cui al n. 6 dell'art. 213 che risulta in contrasto insuperabile con il contenuto del comma 2-*sexies* del medesimo art. 213.

3 — Violazione dell'art. 3 della Costituzione per la evidente sproporzione tra violazione e sanzione e relative conseguenze economiche, in quanto anche la differenza di valore del singolo ciclomotore o motoveicolo confiscato varia, punendo in modo diverso il trasgressore rispetto alla medesima violazione. Atteso, inoltre, il collegamento tra l'art. 3 e l'art. 2 della Costituzione si appalesa quindi anche la violazione di quest'ultimo che garantisce il diritto inviolabile dell'uomo tra i quali va compreso il diritto all'uguaglianza.

4 — Violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione in quanto la norma in commento pone una evidente disparità di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli, rispetto alla medesima *ratio* di salvaguardia della integrità fisica e del cittadino. Infatti non è prevista sanzione analoga per chi non utilizza la cintura di sicurezza, ovvero utilizza apparecchi cellulari stando alla guida di veicoli diversi dal ciclomotore o motoveicolo, per chi guida contro il senso di marcia, attraversa con semaforo emettente luce rossa e neppure in caso di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

5 — Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione. Va, altresì, rilevato il contrasto tra i più volte citati articoli ed il dettato costituzionale previsto dall'art. 24 Cost. che prevede: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Invero la disposizione normativa in parola sottrae a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione, ancorché amministrativa, di una gravità economica tale, da superare in alcune ipotesi, l'entità di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali. Ponendo su un piano di non parità le parti secondo il dettato dell'art. 111 Cost. Va sottolineato che, nel nostro ordinamento, la tutela giurisdizionale è il solo sistema, costituzionalmente garantita, nel rispetto della separazione dei poteri.

Va da ultimo rilevato che l'utilizzo del termine (art. 213, comma 2-*sexies*) «...adoperato per commettere una delle violazioni amministrative...» presuppone la volontarietà al fine della commissione della violazione stessa e ciò, se da un lato postula la prova incombente alla PA di dimostrare la volontarietà di tale comportamento, la cui mancata prova inficia il provvedimento di confisca, dall'altro contrasta con il principio secondo il quale in materia di sanzione amministrativa è ininfluenza l'elemento psicologico.

È appena il caso di ricordare che tali principi, sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale decidendo questioni analoghe (sent. 27 del 12 gennaio 2005), non soffermandosi sui singoli profili di legittimità, una volta verificata la palese irragionevolezza della sanzione amministrativa in sé, in quanto contrastante con l'art. 3 Cost. E anche alla luce degli artt. 3 e 6 della legge 689/1981 nei quali viene espressamente prevista sia la personalità della responsabilità per illecito amministrativo, sia la solidarietà passiva tra il proprietario della cosa (nel caso specifico il ciclomotore) e l'autore del fatto, ma solo per il caso di sanzioni amministrative pecuniarie.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di illegittimità costituzionale degli artt. 171, comma 1 e 2 e 213, comma 2-sexies, così come introdotto dal d.l 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42 Cost. nei termini e per le motivazioni che precedono, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 1 e 7, 170 e 171 c.d.s.

Letto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata per i motivi esposti;

Visto l'art. 295 c.p.c.

Sospende il presente giudizio, rubricato al n. 862 del Ruolo Generale Sanzioni Amministrative dell'anno 2005, fino alla decisione della Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria perché:

trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

notifichi la presente ordinanza alle parti (opponente e opposto) Ministero degli interni, al Prefetto di Napoli per i provvedimenti di competenza, al Presidente del Consiglio dei ministri;

comunichi la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso, in Torre Annunziata, il 20 ottobre 2005.

Il giudice di pace: D'ANGELO

06C0148

N. 49

Ordinanza del 2 novembre 2005 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Sorrentino Giovanni contro Ministero dell'interno ed altri

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per infrazioni al codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative - Irragionevole e discriminatoria sproporzione tra violazione e conseguenze economiche della sanzione - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello all'uguaglianza - Disparità di trattamento tra conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di altri veicoli - Incidenza sulla proprietà del bene, e segnatamente sul diritto del terzo non trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 870/05 R.G.S.A. promossa da Sorrentino Giovanni rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ambrosio in virtù di procura a margine del ricorso, con quest'ultima elettivamente domiciliato in Boscoreale alla via T.A. Cirillo n. 37, parte opponente;

Contro Ministero dell'interno in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per la carica in Roma presso il Ministero dell'interno ed ai fini del presente giudizio in Roma l'Avvocatura generale dello Stato parte opposta.

Oggetto: opposizione a sanzione e sanzione accessoria amministrativa.

F A T T O

Con ricorso depositato nei termini di cui all'art 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il sig. Sorrentino Giovanni proponeva opposizione avverso:

il verbale di contestazione n. 475581412, Prot. 2643314, elevato nei suoi confronti il 14 settembre 2005 nel Comune di Boscoreale (NA) alla via V. Emanuele, dai Carabinieri della Stazione di Boscoreale (NA), per violazione dell'art. 171, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 285/1992;

il contestuale verbale di sequestro amministrativo del ciclomotore Piaggio Vespa tg. AAMZ7, telaio ZAPC1600000106192.

Tra i motivi sui quali l'opponente ha fondato il proprio ricorso, è stata sollevata preliminarmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), così come modificato dal d.l. 115/2005, conv. in legge n. 168/2005, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 171 C.d.S., o per commettere un reato.

Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

Ciò premesso in fatto, il giudicante, aderendo all'eccezione formulata dall'opponente:

dichiara rilevante nel giudizio in corso la questione di legittimità costituzionale dinanzi prospettata;

ravvisa la fondatezza di detta questione, apparendo plausibile la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 del c.d.s. e dell'art 213, comma 2-*sexies*, così come modificato dal d.l. 30 giugno 2005, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Motivi dell'ordinanza.

Emergono dubbi circa la legittimità costituzionale della normativa in oggetto, oltre che per la violazione dell'art. 3 della Costituzione così come evidenziata dal ricorrente in epigrafe, altresì per non conformità agli artt. 2 e 42 della Carta costituzionale.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Appare evidente la sproporzione tra violazione e conseguenze economiche della sanzione, la cui irragionevolezza è amplificata dalla circostanza che possono verificarsi casi di notevole diversità di valore economico riguardo ai singoli ciclomotori o motoveicoli confiscati, punendo in modo ingiustificatamente diverso i trasgressori rispetto alla medesima violazione.

Violazione dell'art. 2 della Costituzione.

Atteso, inoltre, il collegamento tra l'art. 3 e l'art. 2 della Costituzione, è ravvisabile anche una violazione di quest'ultimo che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali va ricompreso il diritto all'uguaglianza. La norma in commento pone infatti una evidente disparità di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli, pur in presenza di una analoga *ratio* di salvaguardia della integrità fisica del cittadino. Infatti, non è ad esempio prevista sanzione analoga per chi, alla guida di un autoveicolo, non utilizzi la cintura di sicurezza, ovvero guidi contro il senso di marcia, o sinanche sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

Violazione dell'art. 42 della Costituzione.

Appare configurabile una violazione dell'art. 42 della Costituzione, non tenendo in considerazione la norma in commento l'ipotesi dell'appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore, dando luogo ad una sottrazione illegittima del bene a soggetto non responsabile.

Con la sanzione accessoria del sequestro, prodromica alla confisca obbligatoria, si sottrae tra l'altro la proprietà del bene al legittimo titolare, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limite di tempo, benché possa considerarsi ormai privo della legittimazione attiva.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 Costituzione;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale e dell'art. 171, comma 1 e 2 dell'art 213, comma 2-sexies, così come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui si dispone che sia sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171, per violazione degli artt. 2, 3, 42 della Costituzione, nei termini e motivazioni che precedono.

Visto l'art 295 c.p.c. dispone la sospensione del presente giudizio rubricato al n. 870 del Ruolo Generale Sanzioni Amministrative dell'anno 2005. Tale sospensione sarà operativa sino alla decisione della Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria affinché:

notifichi la presente ordinanza nonché gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

notifichi la presente ordinanza all'opponente Sorrentino Giovanni difeso come in atti;

notifichi la presente ordinanza all'opposto Ministero degli interni;

notifichi la presente ordinanza al Prefetto di Napoli per i provvedimenti di competenza;

notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

comunichi la presente ordinanza alla Regione Carabinieri Campania, Stazione di Boscoreale;

comunichi la presente ordinanza al Presidente della Camera deputati;

comunichi la presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso, in Torre Annunziata, il 28 ottobre 2005.

Il giudice di pace: BASILE

N. 50

*Ordinanza del 20 dicembre 2005 emessa dal Giudice di pace di Scicli
nel procedimento civile vertente tra Trovato Bartolomeo contro Ufficio territoriale del Governo di Ragusa*

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5 dicembre 2005 e letti gli atti di causa;

Dato atto dell'eccezione di incostituzionalità della norma applicata nel provvedimento opposto, avanzata dal ricorrente;

Dato atto che il ricorrente eccepisce la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ex art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché la violazione del diritto alla proprietà privata, tutelato dall'art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata,

P. Q. M.

Dispone la rimessione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, per la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 171, commi 2 e 3, del d.l. 285/1992, e successive modifiche, e dell'art. 213, comma 2-sexies del medesimo d.l. 285/1992, introdotto dal d.l. 115/2005, convertito dalla legge 168/2005.

Sospende il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Scicli, addì 20 dicembre 2005

Il giudice di pace: DE AGOSTINO

06C0150

n. 51

*Ordinanza del 20 dicembre 2005 emessa dal Giudice di pace di Scicli
nel procedimento vertente tra Jachininoto Bartolomeo contro Ufficio territoriale del Governo di Ragusa*

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5 dicembre 2005 e letti gli atti di causa;

Dato atto dell'eccezione di incostituzionalità della norma applicata nel provvedimento opposto, avanzata dal ricorrente;

Dato atto che il ricorrente eccepisce la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, *ex art.* 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché la violazione del diritto alla proprietà privata, tutelato dall'art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata;

P. Q. M.

*Dispone la rimessione degli atti del presente provvedimento alla Corte costituzionale, per la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 171, commi 2 e 3, del d.l. n. 285/1992, e successive modifiche, e dell'art. 213, comma 2-*sexies* del medesimo d.l. n. 285/1992, introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005.*

Sospende il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Sicli, addì 20 dicembre 2005

Il giudice di pace: DE AGOSTINO

06C0151

N. 52

*Ordinanza del 20 dicembre 2005 emessa dal Giudice di pace di Scicli
nel procedimento civile vertente tra Di Rosa Giuseppe contro Comune di Scicli - Comando Vigili urbani*

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 19 dicembre 2005 e letti gli atti di causa;

Dato atto dell'eccezione di incostituzionalità della norma applicata nel provvedimento opposto, avanzata dal ricorrente;

Dato atto che il ricorrente eccepisce la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, *ex* art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché la violazione del diritto alla proprietà privata, tutelato dall'art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata;

P. Q. M.

*Dispone la rimessione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, per la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 171, commi 2 e 3, del d.l. n. 285/1992, e successive modifiche, e dell'art. 213, comma 2-*sexies* del medesimo d.l. n. 285/1992, introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005.*

Sospende il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Scicli, addì 20 dicembre 2005

Il giudice di pace: DE AGOSTINO

06C0152

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 3 0 1 *

€ 6,00